



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/1378 della Commissione, dell'11 agosto 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'impiego di riboflavine (E 101) e caroteni (E 160a) in fiocchi e granuli di patate secchi⁽¹⁾** 1
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1379 della Commissione, dell'11 agosto 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 4

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/1380 della Commissione, del 10 agosto 2015, che autorizza il Regno di Danimarca a ratificare la Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 [notificata con il numero C(2015) 5553]** 6

RACCOMANDAZIONI

- ★ **Raccomandazione (UE) 2015/1381 della Commissione, del 10 agosto 2015, relativa al monitoraggio dell'arsenico negli alimenti** 9

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 3/2015 del comitato congiunto di attuazione istituito dall'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, dell'8 luglio 2015, che adotta modifiche degli allegati I, II e V dell'accordo [2015/1382] 11**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/1378 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2015

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'impiego di riboflavine (E 101) e caroteni (E 160a) in fiocchi e granuli di patate secchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro impiego.
- (2) L'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, su iniziativa della Commissione oppure in seguito a una domanda in tal senso.
- (3) In data 23 giugno 2014 è stata presentata e diffusa presso gli Stati membri una domanda di autorizzazione per l'uso di determinati coloranti nei fiocchi e nei granuli di patate secchi.
- (4) Sul colore delle patate disidratate in polvere influiscono soprattutto le varie sfumature di colore delle patate crude e una serie di reazioni di ossidazione, che si verificano durante il trattamento. Attualmente, la sola sostanza il cui uso sia autorizzato nei fiocchi e nei granuli di patate secchi per conferire al prodotto finale destinato al consumo un aspetto visivamente accettabile è la curcumina (E 100). Le riboflavine (E 101) e i caroteni (E 160a) sono alternative adeguate alla curcumina, capaci di raggiungere lo stesso effetto tecnologico.
- (5) In data 12 settembre 2013, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») emetteva un parere ⁽³⁾ di riesame della sicurezza delle riboflavine come additivi alimentari. L'Autorità concludeva che la riboflavina [E 101(i)] e la riboflavina-5'-fosfato di sodio [E 101(ii)] non presentavano rischi di sicurezza per l'uso e i livelli d'uso attualmente autorizzati come additivi alimentari. Nel parere, ai fini della valutazione dell'esposizione si era tenuto conto della categoria 04.2 «Ortofrutticoli trasformati» in cui rientra la categoria 04.2.6 «Prodotti trasformati a base di patate». L'estensione dell'uso di riboflavine (E 101) ai fiocchi e ai granuli di patate secchi non dovrebbe perciò avere un impatto sull'esposizione stimata e sulle conclusioni del riesame di sicurezza.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Food, 2013 — (Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti, 2013) Scientific opinion on the re-evaluation of riboflavin (E 101(i)) and riboflavin-5-phosphate sodium (E 101(ii)) as food additives, (*The EFSA Journal* 2013;11(10):3357).

- (6) In data 16 febbraio 2012, l'Autorità emetteva un parere ⁽¹⁾ di riesame della sicurezza dei caroteni come additivi alimentari e concludeva che l'uso di betacarotene e di betacaroteni misti (sintetici) ottenuti da frutti di palma da olio, da carote e da alghe quali coloranti alimentari non presentava rischi di sicurezza, purché la loro assunzione come additivi e integratori alimentari non superasse la quantità ingeribile con il consumo regolare di alimenti in cui essi sono presenti naturalmente (5-10 mg/giorno). Secondo il parere, stime prudenti di esposizione per l'uso come additivi alimentari restavano al di sotto di 5-10 mg/giorno e tenevano conto di prodotti trasformati a base di patate. L'estensione dell'uso di caroteni (E 160a) ai fiocchi e ai granuli di patate secchi non dovrebbe perciò avere un impatto sull'esposizione stimata e sulle conclusioni del riesame di sicurezza.
- (7) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità al fine di aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, salvo nel caso in cui tali aggiornamenti non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso di riboflavine e caroteni nei fiocchi e nei granuli di patate secchi costituisce un aggiornamento di tale elenco che non ha effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food, 2012. — Scientific Opinion on the re-evaluation of Mixed Carotenes (E 160a (i)) and beta-Carotene (E 160a (ii)) as a food additive, (*The EFSA Journal* 2012;10(3):2593).

ALLEGATO

Nella parte E dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella sottocategoria di alimenti 04.2.6 «Prodotti trasformati a base di patate», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 100, vengono inserite le seguenti voci:

	«E 101	Riboflavine	<i>quanto basta</i>		Solo fiocchi e granuli di patate secchi
	E 160a	Caroteni	<i>quanto basta</i>		Solo fiocchi e granuli di patate secchi»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1379 DELLA COMMISSIONE**dell'11 agosto 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	148,6	
	ZZ	148,6	
0709 93 10	TR	126,8	
	ZZ	126,8	
0805 50 10	AR	121,6	
	BO	146,4	
	CL	160,0	
	TR	109,0	
	UY	136,8	
	ZA	146,4	
	ZZ	136,7	
	0806 10 10	EG	302,9
		MA	158,2
TR		116,3	
ZZ		192,5	
0808 10 80	AR	110,0	
	BR	90,6	
	CL	137,0	
	NZ	136,1	
	US	162,6	
	ZA	119,6	
	ZZ	126,0	
	0808 30 90	AR	132,2
CL		134,8	
CN		95,2	
MK		62,9	
NZ		147,1	
TR		147,7	
ZA		117,2	
ZZ		119,6	
0809 30 10, 0809 30 90	MK	65,6	
	TR	141,3	
0809 40 05	ZZ	103,5	
	BA	47,4	
	IL	141,4	
	MK	43,6	
	XS	47,3	
	ZZ	69,9	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/1380 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2015

che autorizza il Regno di Danimarca a ratificare la Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001

[notificata con il numero C(2015) 5553]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2006/325/CE del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽²⁾ (di seguito, «l'accordo») la Danimarca si astiene dal prendere parte ad accordi internazionali che possano influire sul campo di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 ⁽³⁾, a meno che non vi sia l'accordo dell'Unione europea e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra l'accordo tra l'Unione europea e la Danimarca, da un lato, e l'accordo internazionale in questione, dall'altro. Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, la Danimarca, con lettera del 20 dicembre 2012, ha notificato alla Commissione la decisione di attuare il contenuto del regolamento (UE) n. 1215/2012 ⁽⁵⁾. A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'accordo, la notifica della Danimarca ha determinato il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e l'Unione europea. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 costituisce dunque una modifica dell'accordo.
- (3) Il 30 marzo 2015 la Danimarca ha chiesto l'accordo dell'Unione europea sulla propria proposta di ratifica della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito, «la Convenzione») e il relativo protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (di seguito, «il protocollo»), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001.
- (4) Poiché alcune delle materie disciplinate dalla Convenzione e dal protocollo sono contemplate anche dal regolamento (UE) n. 1215/2012, tali strumenti influiscono su tale regolamento. In particolare, l'articolo 13 della Convenzione e l'articolo X del protocollo disciplinano le misure provvisorie. Quest'ultimo articolo si applica solo se uno Stato contraente del protocollo ha fatto una dichiarazione ai sensi del suo articolo XXX, paragrafo 2. Inoltre, l'articolo 43 della Convenzione e l'articolo XXI del protocollo disciplinano la competenza degli organi giurisdizionali ex articolo 13 della Convenzione. Affinché la Danimarca ratifichi la Convenzione e il protocollo è pertanto necessario il consenso dell'Unione europea, nella misura in cui tali disposizioni influiscono sul regolamento (UE) n. 1215/2012.
- (5) Ai sensi dell'articolo 1 bis della decisione 2006/325/CE, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, la Commissione, prima di adottare una decisione che esprima il consenso dell'Unione, deve valutare se l'accordo internazionale che la Danimarca prevede di concludere non renda inefficace l'accordo e non pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme.

⁽¹⁾ GUL 120 del 5.5.2006, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 299 del 16.11.2005, pag. 62.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GUL 12 del 16.1.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GUL 351 del 20.12.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ GUL 79 del 21.3.2013, pag. 4.

- (6) L'Unione europea ha aderito alla Convenzione e al protocollo in base alla decisione 2009/370/CE del Consiglio sull'adesione della Comunità europea alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 ⁽¹⁾, e ha depositato lo strumento di adesione il 28 aprile 2009.
- (7) Conformemente alla decisione 2009/370/CE, nel quadro dell'adesione alla Convenzione e al protocollo, l'Unione europea ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 55 della Convenzione in merito all'applicazione dei suoi articoli 13 e 43 per le situazioni in cui il debitore è domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Ha fatto inoltre una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo, indicando che il suo articolo XXI non si applicherà nell'Unione europea e che il regolamento (CE) n. 44/2001 si applicherà a questa materia per gli Stati membri soggetti a tale regolamento o a qualsiasi altro accordo volto a estenderne gli effetti. L'Unione europea non ha fatto alcuna dichiarazione in relazione all'articolo X del protocollo.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione della decisione 2009/370/CE e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Sarà vincolata dalla Convenzione e dal protocollo solo come parte contraente distinta.
- (9) Tenuto conto di queste circostanze e del fatto che la Convenzione e il protocollo sono entrati in vigore il 1° agosto 2009 in tutti gli Stati membri dell'Unione europea tranne la Danimarca, la Commissione ritiene che la loro ratifica da parte di tale Stato non renda inefficace l'accordo e non pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme, purché la Danimarca faccia le dichiarazioni a norma dell'articolo 55 della Convenzione e dell'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo, analoghe a quelle fatte dall'Unione europea. A questa stessa condizione, non influirà sulle condizioni di adesione dell'Unione europea alla Convenzione e al protocollo.
- (10) Di conseguenza, è opportuno che l'Unione europea autorizzi la Danimarca a ratificare la Convenzione e il protocollo. Nel ratificare la Convenzione e il protocollo, la Danimarca deve fare le dichiarazioni relative agli articoli 13 e 43 della Convenzione e all'articolo XXI del protocollo secondo l'esempio di quelle fatte dall'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione, a nome dell'Unione europea, autorizza la Danimarca a ratificare la Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001.

Articolo 2

Nel ratificare la Convenzione e il protocollo, la Danimarca fa le seguenti dichiarazioni:

- «1. In virtù dell'articolo 55 della convenzione di Città del Capo, se il debitore è domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, la Danimarca applicherà gli articoli 13 e 43 della Convenzione per ottenere le misure provvisorie solo conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*), come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel quadro dell'articolo 24 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (**).
2. In virtù dell'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo aeronautico, la Danimarca non applicherà l'articolo XXI di detto protocollo: a questa materia si applicherà il regolamento (UE) n. 1215/2012.

(*) GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

(**) GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.»

(¹) Decisione 2009/370/CE del Consiglio, del 6 aprile 2009, sull'adesione della Comunità europea alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 3).

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2015

Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Membro della Commissione

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE (UE) 2015/1381 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2015

relativa al monitoraggio dell'arsenico negli alimenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) L'arsenico è naturalmente presente nell'ambiente: nel suolo, nelle acque sotterranee e nelle piante. È presente in un'ampia varietà di suoi composti. Si trova nell'acqua, nel suolo e nella terra e viene assorbito da tutte le piante e da tutti gli animali.
- (2) I principali effetti avversi per l'uomo associati all'ingestione prolungata di arsenico inorganico sono lesioni cutanee, cancro, tossicità per lo sviluppo, neurotossicità, malattie cardiovascolari, metabolismo anomalo del glucosio e diabete.
- (3) La Commissione europea ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di formulare un parere scientifico sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di arsenico nei prodotti alimentari (compresa l'acqua potabile).
- (4) Il parere scientifico dell'EFSA ⁽¹⁾ ha raccomandato che vengano prodotti dati di speciazione relativi a diversi prodotti alimentari di base al fine di corroborare la valutazione dell'esposizione alimentare e perfezionare così la valutazione dei rischi dell'arsenico inorganico,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

- 1) che gli Stati membri assicurino, nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, il monitoraggio della presenza di arsenico negli alimenti. Al fine di consentire una stima esatta dell'esposizione, il monitoraggio dovrebbe riguardare un'ampia varietà di prodotti alimentari che tenga conto delle abitudini di consumo anche di alimenti quali cereali, prodotti a base di cereali (compresi crusca e germe), succhi di frutta e di ortaggi, acqua potabile (compresa l'acqua in bottiglia), caffè, foglie secche di tè, birre, pesci e prodotti del mare, ortaggi, prodotti delle alghe (compresa l'alga hijiki), latte, prodotti lattiero-caseari, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari;
- 2) che gli Stati membri seguano i metodi di campionamento fissati nel regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione ⁽²⁾ al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita oggetto di campionamento;
- 3) che gli Stati membri effettuino le analisi relative all'arsenico, determinando di preferenza il tenore di arsenico inorganico e totale e, se possibile, di altre specie pertinenti di arsenico, conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, facendo uso di un metodo d'analisi che abbia dimostrato di produrre risultati affidabili;

⁽¹⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); *Scientific Opinion on Arsenic in Food* (Parere scientifico sulla presenza di arsenico negli alimenti). The EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)

-
4. che gli Stati membri comunichino regolarmente all'EFSA i dati relativi al monitoraggio (espressi sulla base del peso complessivo), con le informazioni e nel formato elettronico previsti dall'EFSA ai fini del loro inserimento in una banca dati.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

**DECISIONE N. 3/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO DI ATTUAZIONE ISTITUITO
DALL'ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA
PARTE, E LA REPUBBLICA DI INDONESIA, DALL'ALTRA**

dell'8 luglio 2015

che adotta modifiche degli allegati I, II e V dell'accordo [2015/1382]

IL COMITATO CONGIUNTO DI ATTUAZIONE,

visto l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia (in appresso «l'accordo»), entrato in vigore il 1° maggio 2014 a seguito della ratifica delle parti,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato congiunto di attuazione può adottare modifiche degli allegati dell'accordo.
- (2) Le parti hanno convenuto che occorre aggiornare gli allegati I, II e V dell'accordo per tener conto delle modifiche apportate dopo la conclusione dell'accordo alla legislazione indonesiana pertinente e agli orientamenti relativi all'applicazione del sistema di verifica della legalità (SVL) del legname indonesiano.
- (3) Le modifiche proposte sono volte a rafforzare ulteriormente l'SVL del legname e ad agevolare la partecipazione di tutti gli operatori economici al sistema,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I, II e V dell'accordo sono sostituiti dalla versione modificata contenuta nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e indonesiana (Bahasa Indonesia), ciascuna versione facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 2015.

Fatto a Jakarta (Indonesia) l'8 luglio 2015

Per la Repubblica di Indonesia

Dr. Ir. Ida Bagus Putera PARTHAMA, M.Sc
DG Gestione sostenibile delle foreste
Ministero dell'Ambiente e delle foreste
Repubblica di Indonesia

Per l'Unione europea

Colin CROOKS
Capo f.f. della Delegazione dell'Unione europea
nella Repubblica di Indonesia

ALLEGATO

«ALLEGATO I

PRODOTTI INTERESSATI

L'elenco che figura nel presente allegato riguarda il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

ALLEGATO IA

CODICI DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNAME E I SUOI DERIVATI COPERTI DAL SISTEMA DI LICENZE FLEGT

Capitolo 44

CODICE SA	DESIGNAZIONE
4401.21	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
Ex. 4401.22	– Legno in piccole placche o in particelle - - di conifere
Ex. 4401.22	– Legno in piccole placche o in particelle - - diverso da quello di conifere (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
Ex. 4404.10	Legno in stecche, strisce, nastri e simili - di conifere
Ex. 4404.20	Legno in stecche, strisce, nastri e simili - diversi da quelli di conifere
Ex. 4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
Ex.4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
Ex. 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, non levigato o non incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
4408.10	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm di conifere

CODICE SA	DESIGNAZIONE
4408.31	Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau
4408.39	altri, diversi da quelli di conifere, Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau
Ex. 4408.90	altro, diverso da quello di conifere e di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
4409.10	– di conifere
Ex. 4409.29	– diverso da quello di conifere (diverso dalla canna d'India)
	Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "wafer-board"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
Ex. 4410.11	– di legno - - Pannelli di particelle (diversi dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4410.12	– di legno - - Pannelli detti "oriented strand board" (OSB) (diversi dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4410.19	– di legno - - altri (diversi dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici (diversi dal bambù e dalla canna d'India)
	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
4412.31	– altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm - - avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo
4412.32	– altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm - - altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere
4412.39	– altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm - - altro
Ex. 4412.94	– altro - - ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata (diverso dalla canna d'India)
Ex. 4412.99	– altro - - altro - - Barecore (avanzi di legno incollati) (diversi dalla canna d'India) e - - - altro (diverso dalla canna d'India)
Ex. 4413	Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4414	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4417	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)

CODICE SA	DESIGNAZIONE
Ex. 4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4419	Articoli di legno per la tavola o per la cucina (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4420.90	Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; – altro - - Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex. 4420.90.90.00 in Indonesia) (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
Ex. 4421.90	Altri lavori di legno – altro - - Legno preparato per fiammiferi (diverso dal bambù e dalla canna d'India) e - - altro - - - Blocchi di pavimentazione di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4421.90	– altro - - altro - - - Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex. 4421.90.99.00 in Indonesia) (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).

Capitolo 47

CODICE SA	DESIGNAZIONE
4701	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) Paste meccaniche di legno
4702	Paste chimiche di legno, per dissoluzione
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

Capitolo 48

CODICE SA	DESIGNAZIONE
Ex. 4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4803	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

CODICE SA	DESIGNAZIONE
Ex. 4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4807	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4809	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli (non proveniente da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4812	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti (non proveniente da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

CODICE SA	DESIGNAZIONE
Ex. 4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

NB: I prodotti della carta provenienti da materiale non legnoso o riciclato sono accompagnati da una lettera ufficiale del ministero dell'Industria indonesiano che convalida l'utilizzo di materiale non legnoso o riciclato. Tali prodotti non possono essere coperti da licenza FLEGT.

Capitolo 94

CODICE SA	DESIGNAZIONE
	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02), anche trasformabili in letti, e loro parti
9401.61	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno - - imbottiti
9401.69	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno - - altri
	Altri mobili e loro parti
9403.30	– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
9403.40	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
9403.50	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
9403.60	– altri mobili di legno
Ex. 9403.90	– Parti - - altri (SA 9403.90.90 in Indonesia)
	Costruzioni prefabbricate
Ex. 9406.00	– Altre costruzioni prefabbricate - - di legno (SA 9406.00.92 in Indonesia)

Capitolo 97

CODICE SA	DESIGNAZIONE
	Incisioni, stampe e litografie, originali
Ex. 9702.00	Legno in forma di tronchi o tronchi squadri con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex. 9702.00.00.00 in Indonesia) (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).

ALLEGATO IB

CODICI DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNAME LA CUI ESPORTAZIONE È VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE INDONESIA

Capitolo 44

CODICE SA	DESIGNAZIONE
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
Ex. 4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
Ex. 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, non levigato o non incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
Ex. 4420.90	Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno – altro - - Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex. 4420.90.90.00 in Indonesia)
Ex. 4421.90	Altri lavori di legno – altro - - altro - - - Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex. 4421.90.99.00 in Indonesia)
Ex. 9702.00	Incisioni, stampe e litografie, originali Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex. 9702.00.00.00 in Indonesia)

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

INTRODUZIONE

Il legname indonesiano è ritenuto legale quando da una verifica risulta che la sua origine e il suo processo di produzione, nonché la trasformazione, il trasporto e le attività commerciali successive sono conformi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari indonesiane applicabili.

In Indonesia vigono cinque norme di legalità, articolate su una serie di principi, criteri, indicatori e parametri di controllo, fondati sulle leggi, normative e procedure pertinenti. Tali norme possono a loro volta essere suddivise in sotto-norme, come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Il quadro giuridico indonesiano prevede altresì la definizione di norme in materia di gestione sostenibile delle foreste per i titolari di permessi che svolgono le proprie attività all'interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali. Tutti i titolari di permessi devono rispettare i criteri stabiliti nelle norme di legalità. Entro la data di scadenza del loro primo certificato di legalità, i titolari di permessi che operano all'interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali devono rispettare sia la norma di legalità, sia la norma in materia di gestione sostenibile delle foreste, come stipulato negli orientamenti dell'SVL del legname.

L'Indonesia si è impegnata a riesaminare periodicamente e a migliorare le norme di legalità attraverso un processo multilaterale.

Le cinque norme di legalità sono indicate qui di seguito.

- Norma di legalità 1: norma per le concessioni all'interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali; foreste naturali, piantagioni forestali, ripristino dell'ecosistema, diritto di gestione forestale (Hak Pengelolaan);
- norma di legalità 2: norma per le piantagioni forestali comunitarie e per le foreste comunitarie situate all'interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali;
- norma di legalità 3: norma per le foreste di proprietà privata;
- norma di legalità 4: norma per i diritti di sfruttamento del legname in aree non forestali o in foreste di produzione convertibili in terreni demaniali;
- norma di legalità 5: norma per l'industria forestale primaria e l'indotto e per i commercianti.

Le cinque norme di legalità si applicano a diversi tipi di permessi per il legname come figura nella tabella seguente.

Tipo di permesso o diritto	Descrizione	Proprietà fondiaria/gestione o sfruttamento delle risorse	Norma di legalità applicabile
IUPHHK-HA/HPH	Permesso di utilizzare il legname proveniente da foreste di produzione naturali	Demanio pubblico/gestione da parte di una società	1
IUPHHK-HTI/HPHTI	Permesso di impiantare e gestire una piantagione forestale industriale	Demanio pubblico/gestione da parte di una società	1
IUPHHK-RE	Permesso di ripristinare un ecosistema forestale	Demanio pubblico/gestione da parte di una società	1
Diritto di gestione di foreste (Perum Perhutani)	Diritto di gestire una piantagione forestale	Demanio pubblico/gestione da parte di una società (statale)	1
IUPHHK- HTR	Permesso per le piantagioni forestali private o gestite da comunità locali	Demanio pubblico/gestione da parte di comunità locali o di privati	2
IUPHHK-HKM	Permesso per la gestione di foreste da parte di comunità locali	Demanio pubblico/gestione da parte di comunità locali	2
IUPHHK-HD	Permesso per la gestione di foreste da parte di villaggi	Demanio pubblico/gestione da parte di un unico villaggio	2
IUPHHK-HTHR	Permesso di utilizzare il legname proveniente da aree di rimboschimento	Demanio pubblico/gestione da parte di comunità locali o di privati	2
Terreno privato	Non occorre un permesso	Proprietà privata/sfruttamento privato	3
IPK/ILS	Permesso di utilizzare il legname proveniente da aree non forestali o da foreste di produzione convertibili	Demanio pubblico/sfruttamento privato	4

Tipo di permesso o diritto	Descrizione	Proprietà fondiaria/gestione o sfruttamento delle risorse	Norma di legalità applicabile
IUIPHHK	Permesso di costituire e gestire un'impresa di trasformazione primaria	Non applicabile	5
IUI Lanjutan o IPKL	Permesso di costituire e gestire un'impresa di trasformazione secondaria	Non applicabile	5
TPT (TPT, TPT-KB, TPT-KO)	Depositi di legname/legname trasformato registrati	Non applicabile	5
IRT	Aziende a conduzione familiare	Non applicabile	5
ETPIK non produttori	Esportatori non produttori registrati	Non applicabile	5

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati (1)
1	P1. Status giuridico dell'area e diritto di sfruttamento	K1.1 L'unità di gestione forestale (concessionari) è situata all'interno della zona forestale di produzione.	1.1.1. Il titolare del permesso può dimostrare che il permesso di sfruttamento del legname (IUPHHK) è valido.	<p>Certificato di diritto di concessione forestale</p> <p>Attestazione di pagamento per il permesso di sfruttamento dei prodotti forestali</p> <p>Prova di altro permesso di sfruttamento legale dell'area (se del caso)</p>	<p>Regolamento del governo PP72/2010</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P12/2010</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P.30/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P.31/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P.33/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P.76/2014</p>
2.	P2. Conformità con il sistema e le procedure di raccolta	K2.1 Il titolare del permesso dispone di un piano di raccolta per l'area di taglio approvato dalle autorità amministrative competenti.	2.1.1. L'autorità amministrativa competente ha approvato i documenti del piano di lavoro: piano principale e piano di lavoro annuale, compresi i loro allegati.	<p>Piano principale approvato e allegati (elaborati in base a un inventario completo della foresta svolto da personale tecnicamente competente)</p> <p>Piano di lavoro annuale approvato (elaborato sulla base del piano principale)</p> <p>Mappe (elaborate da personale tecnicamente competente, che descrivono la configurazione e i confini delle aree interessate dal piano di lavoro)</p> <p>Mappa in cui sono indicate le zone escluse dal disboscamento nel piano di lavoro annuale e attestazioni dell'attuazione sul terreno</p> <p>Le zone di raccolta (blocchi o parcelle) sulla mappa sono chiaramente contrassegnate e verificate sul campo.</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P60/2011</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P.33/2014</p>

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati (1)
		K2.2 Il piano di lavoro è valido	2.2.1. Il titolare del permesso di sfruttamento forestale ha un piano di lavoro valido conforme ai regolamenti applicabili.	<p>Documento del piano principale di sfruttamento del legname e relativi allegati (sono ammesse le domande in corso)</p> <p>La posizione e i volumi estraibili di tronchi delle foreste naturali all'interno delle aree in cui deve essere effettuato il raccolto corrispondono al piano di lavoro.</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P60/2011</p>
3.	P3. Legalità del trasporto o cambio di proprietà del legname rotondo.	K3.1 I titolari del permesso garantiscono che tutti i tronchi trasportati da un deposito di tronchi nella foresta a un'industria di trasformazione primaria di prodotti forestali o a un commerciante di tronchi registrato, anche tramite un deposito di tronchi intermedio, siano fisicamente identificati e accompagnati da documenti validi.	<p>3.1.1. Tutti i tronchi di grande diametro raccolti o estratti commercialmente sono stati indicati in una relazione sulla produzione di legname.</p> <p>3.1.2. Tutto il legname trasportato fuori dalle aree autorizzate è accompagnato da un documento di trasporto valido.</p> <p>3.1.3. I tronchi rotondi sono stati raccolti nelle aree stabilite nel permesso di sfruttamento forestale.</p> <p>3.1.4. Tutti i tronchi trasportati dal deposito sono accompagnati da un documento di trasporto valido.</p>	<p>Documenti approvati della relazione sulla produzione del legname</p> <p>I tronchi trasportati dal deposito alle industrie di trasformazione primaria dei prodotti forestali o al commerciante registrato di tronchi, anche attraverso depositi di tronchi intermedi, sono accompagnati da documenti di trasporto validi e relativi allegati.</p> <p>Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH)</p> <p>Applicazione dei marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname</p> <p>Documento di trasporto valido</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014</p>

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati (1)
		K3.2 Il titolare del permesso ha pagato le imposte e i contributi applicabili per l'estrazione commerciale del legname.	3.2.1. Il titolare del permesso esibisce un'attestazione di pagamento al fondo di rimboscimento e/o della tassa per le risorse forestali, che corrisponde alla produzione di tronchi e alla tariffa applicabile.	<p>Ordini di pagamento per il fondo di rimboscimento e/o della tassa per le risorse forestali</p> <hr/> <p>Attestazione del versamento effettuato per il pagamento al fondo di rimboscimento e/o della tassa per le risorse forestali e ricevute di pagamento</p> <hr/> <p>Il pagamento al fondo di rimboscimento e/o della tassa per le risorse forestali è coerente con la produzione di tronchi e le tariffe applicabili.</p>	<p>Regolamento del governo PP22/1997</p> <p>Regolamento del governo PP51/1998</p> <p>Regolamento del governo PP59/1998</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio 22/2012</p>
		K3.3 Trasporto e commercio interinsulare	3.3.1. I titolari di permessi che spediscono tronchi sono commercianti di legname interinsulari registrati (PKAPT).	Documenti PKAPT	<p>Regolamento del ministero dell'Industria e del Commercio 68/2003</p> <p>Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell'Industria e del Commercio 22/2003</p>
		K3.4 Conformità della marcatura V-Legal	3.4.1. Esecuzione della marcatura V-Legal	La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza.	Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati ⁽¹⁾
4.	P4. Conformità con gli aspetti ambientali e sociali attinenti alla raccolta di legname	K4.1 Il titolare del permesso possiede un documento di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) pertinente approvato e ha attuato le misure in esso indicate.	4.1.1. Il titolare del permesso dispone di documenti VIA pertinenti approvati dalle autorità competenti che riguardano l'intera area di lavoro.	Documenti VIA pertinenti	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012
			4.1.2. Il titolare del permesso dispone di relazioni di attuazione di un piano di gestione ambientale e di un piano di monitoraggio ambientale che indicano le azioni realizzate per attenuare gli effetti sull'ambiente e fornire benefici sociali.	Documenti del piano di gestione ambientale e del piano di monitoraggio ambientale Attestazione di attuazione del piano di gestione ambientale e monitoraggio delle ripercussioni ambientali e sociali significative	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012
5.	P5. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro	K5.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	5.1.1. Esistenza di procedure SSL e loro attuazione	Attuazione delle procedure SSL	Regolamento del governo PP50/2012
				Attrezzature SSL	Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010
				Registri degli infortuni sul lavoro	Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012
		K5.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori	5.2.1. Libertà di associazione dei lavoratori	I lavoratori appartengono a sindacati o le politiche aziendali consentono ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività.	Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2011
	5.2.2. Esistenza di contratti collettivi di lavoro	Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori	Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2011		
	5.2.3. La società non impiega minori/lavoratori minorenni	Non sono presenti lavoratori minorenni.	Legge 23/2002 Legge 13/2003		

⁽¹⁾ Indica i principali regolamenti, comprese le modifiche successive.

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
1.	P1. Status giuridico dell'area e diritto di sfruttamento	K1.1 L'unità di gestione forestale è situata all'interno dell'area forestale di produzione.	1.1.1. Il titolare del permesso può dimostrare che il permesso di sfruttamento del legname (IUPHHK) è valido.	Certificato di diritto di concessione forestale Attestazione di pagamento per il permesso di sfruttamento dei prodotti forestali	Regolamento del ministero delle Foreste P37/2007 Regolamento del ministero delle Foreste P49/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2010 Regolamento del ministero delle Foreste P55/2011
		K1.2 Unità commerciali sotto forma di gruppo.	1.2.1. Il gruppo di imprese è costituito legalmente.	Atto o prova di costituzione	Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014
2.	P2. Conformità con il sistema e le procedure di raccolta	K2.1 Il titolare del permesso dispone di un piano di raccolta per l'area di taglio approvato dalle autorità amministrative competenti.	2.1.1. L'autorità amministrativa competente ha approvato il documento del piano di lavoro annuale.	Documento del piano di lavoro annuale approvato	Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008
				Mappa in cui sono indicate le zone escluse dal disboscamento nel piano di lavoro annuale e attestazioni dell'attuazione sul campo.	
			Le posizioni dei siti di raccolta sono chiaramente contrassegnate e possono essere verificate sul campo.		
		K2.2 Il piano di lavoro è valido	2.2.1. Il titolare del permesso di sfruttamento forestale ha un piano di lavoro valido conforme ai regolamenti applicabili.	Documento del piano principale di sfruttamento del legname e relativi allegati (sono ammesse le domande in corso).	Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
				La posizione e i volumi estraibili dei tronchi all'interno dell'area da istituire come proprietà forestale devono corrispondere al piano di lavoro.	
		K2.3 I titolari del permesso garantiscono che tutti i tronchi trasportati da un deposito di tronchi nella foresta a un'industria di trasformazione primaria di prodotti forestali o a un commerciante di tronchi registrato, anche tramite un deposito di tronchi intermedio, siano fisicamente identificati e accompagnati da documenti validi.	2.3.1. Tutti i tronchi raccolti o estratti commercialmente sono indicati nella relazione sulla produzione di legname.	Documenti approvati della relazione sulla produzione del legname	Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014
			2.3.2. Tutti i tronchi trasportati fuori dall'area autorizzata sono accompagnati da un documento di trasporto legale.	Documenti di trasporto legali e relativi allegati dal deposito dei tronchi al deposito intermedio dei tronchi e da questo all'industria primaria di trasformazione e/o al commerciante registrato di tronchi	Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014
			2.3.3. I tronchi rotondi sono stati raccolti nelle aree stabilite nel permesso di sfruttamento forestale.	Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH) Il titolare del permesso procede alla marcatura del legname in maniera omogenea.	Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014
			2.3.4. Il titolare del permesso può dimostrare l'esistenza dei documenti di trasporto dei tronchi che accompagnano i tronchi trasportati dal deposito.	Documento di trasporto dei tronchi a cui è allegato un elenco dei tronchi.	Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014
		K2.4 Il titolare del permesso ha pagato le imposte e i contributi applicabili richiesti per l'estrazione commerciale del legname.	2.4.1. I titolari del permesso esibiscono un'attestazione di pagamento della tassa per le risorse forestali, che corrisponde alla produzione di tronchi e alla tariffa applicabile	Ordine di pagamento della tassa per le risorse forestali	Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007
				Attestazione di pagamento della tassa per le risorse forestali	Regolamento del ministero del Commercio 22/2012

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
				Il pagamento della tassa per le risorse forestali è coerente con la produzione di tronchi e con la tariffa applicabile	
		K.2.5 Conformità della marcatura V-Legal	2.5.1. Esecuzione della marcatura V-Legal	La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza.	Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014
3.	P3. Conformità con gli aspetti ambientali e sociali attinenti alla raccolta di legname	K3.1 Il titolare del permesso possiede un documento pertinente di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) approvato e ha attuato le misure in esso indicate.	3.1.1. Il titolare del permesso dispone di documenti pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale approvati dalle autorità competenti che riguardano l'intera area di lavoro	Documenti VIA pertinenti	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012
			3.1.2. Il titolare del permesso dispone di relazioni di attuazione di un piano di gestione e monitoraggio ambientale che indicano le azioni realizzate per attenuare gli effetti sull'ambiente e fornire benefici sociali.	Documenti di gestione e monitoraggio ambientale pertinenti Attestazione di attuazione della gestione ambientale e monitoraggio delle ripercussioni ambientali e sociali significative	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012
4	P4. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro	K4.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	4.1.1. Esistenza di procedure SSL e loro attuazione	Attuazione delle procedure SSL Attrezzature SSL	Regolamento del governo PP50/2012 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012
		K4.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori	4.2.1. La società non impiega minori/lavoratori minorenni	Non sono presenti lavoratori minorenni	Legge 23/2002 Legge 13/2003

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
1.	P1. La proprietà del legname può essere verificata	K1.1 Legalità della proprietà o del titolo fondiario in relazione all'area di raccolta del legname.	1.1.1. Il proprietario privato del terreno o della foresta può dimostrare la proprietà o il diritto di sfruttamento del terreno	Documenti validi di proprietà fondiaria o di possesso del terreno (titoli fondiari riconosciuti dalle autorità competenti)	Legge 5/1960 Regolamento del ministero delle Foreste P33/2010 Regolamento del governo PP12/1998 Regolamento del ministero del Commercio 36/2007 Regolamento del ministero del Commercio 37/2007 Legge 6/1983 Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014
			Diritto di coltivazione del terreno Atto di costituzione della società Licenza commerciale per le società impegnate in attività commerciali (SIUP) Registrazione della società (TDP) Codice fiscale/partita IVA (NPWP) Documenti SSL Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori		
			Mappa dell'area della foresta privata e confini delineati sul terreno		
1.1.2. Le unità di gestione (di proprietà di un singolo o di un gruppo) esibiscono documenti di trasporto del legname validi	Documento di trasporto dei tronchi	Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012			
1.1.3. Le unità di gestione esibiscono un'attestazione di pagamento degli oneri applicabili correlati agli alberi presenti prima del trasferimento dei diritti o del diritto di possesso dell'area	Attestazione di pagamento al fondo di rimboscimento e/o della tassa per le risorse forestali e indennizzo allo Stato per il valore del legname abbattuto	Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007			

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
		K.1.2. L'unità commerciale sotto forma di gruppi è registrata legalmente.	1.2.1. Il gruppo di imprese è costituito legalmente	Atto o prova di costituzione	Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014
		K.1.3 Conformità della marcatura V-Legal	1.3.1. Esecuzione della marcatura V-Legal	La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza	Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014
2.	P2. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro nel caso delle aree che godono di diritti di coltivazione del terreno.	K2.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	2.1.1. Esistenza di procedure SSL e loro attuazione	Attuazione delle procedure SSL Attrezzature SSL Registri degli infortuni sul lavoro	Regolamento del governo PP50/2012 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012
		K2.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori	2.2.1. Libertà di associazione dei lavoratori	I lavoratori appartengono a sindacati o le politiche aziendali consentono ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività	Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2001
			2.2.2. Esistenza di contratti collettivi di lavoro	Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori	Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2011
			2.2.3. La società non impiega minori/lavoratori minorenni	Non sono presenti lavoratori minorenni.	Legge 23/2002 Legge 13/2003
3	P3. Conformità con gli aspetti ambientali e sociali attinenti alla raccolta di legname	K3.1 Il titolare dei diritti di coltivazione del terreno o i proprietari privati di foreste possiedono un documento pertinente di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) approvato e hanno attuato le misure in esso indicate (se previsto da regolamento).	3.1.1. Il titolare dei diritti di coltivazione del terreno o i proprietari privati di foreste dispongono di documenti VIA pertinenti approvati dalle autorità competenti che riguardano l'intera area di lavoro	Documenti VIA pertinenti	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
			3.1.2. Il titolare dei diritti di coltivazione del terreno dispone di relazioni di attuazione di un piano di gestione ambientale e di un piano di monitoraggio ambientale.	Documenti del piano di gestione ambientale e del piano di monitoraggio ambientale Attestazione di attuazione del piano di gestione ambientale e monitoraggio	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012

NORMA DI LEGALITÀ 4: NORMA PER I DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL LEGNAME IN AREE NON FORESTALI O PROVENIENTE DA FORESTE DI PRODUZIONE SOGGETTE AD AVVICENDAMENTO

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
1.	P1. Status giuridico dell'area e diritto di sfruttamento	K1.1 Permesso per la raccolta del legname in un'area non forestale senza modifica dello status giuridico della foresta.	1.1.1. Operazione di raccolta autorizzata da un altro permesso legale (ILS)/permessi di conversione (IPK) in un'area affittata. <i>Nota:</i> applicabile anche all'area precedentemente classificata come piantagione forestale basata sul rimboschimento (HTHR)	Permessi ILS/IPK per operazioni di raccolta nell'area affittata (compreso il relativo documento di valutazione dell'impatto ambientale/VIA di attività commerciali non forestali) Mappe allegate ai permessi ILS/IPK dell'area affittata e prove di conformità sul terreno	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P18/2011 Regolamento del ministero delle Foreste P59/2011 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012
		K1.2 Permesso per la raccolta del legname in un'area non forestale che comporta una modifica dello status giuridico della foresta.	1.2.1. Raccolta del legname autorizzata conformemente a un permesso di conversione del terreno (IPK). <i>Nota:</i> applicabile anche all'area precedentemente classificata come piantagione forestale basata sul rimboschimento (HTHR)	Licenza commerciale e mappe allegate al permesso (compreso il relativo documento di valutazione dell'impatto ambientale/VIA di attività commerciali non forestali)	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P33/2010 Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011 Regolamento del ministero delle Foreste P59/2011 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
				IPK nelle zone di conversione Mappe allegate a IPK Documenti che autorizzano modifiche dello status giuridico della foresta (tale requisito si applica sia ai titolari di IPK sia ai titolari di licenze commerciali)	
			1.2.2. Permesso di conversione (IPK) per la risoluzione di trasmigrazione	IPK nelle zone di conversione Mappe allegate a IPK	Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011
		K1.3 Permesso di raccolta del legname in un'area non forestale	1.3.1. Raccolta del legname autorizzata conformemente a un permesso di conversione del terreno (IPK) in un'area non forestale	Documento di programmazione dell'IPK Licenza commerciale e mappe allegate al permesso (compreso il relativo documento di valutazione dell'impatto ambientale/VIA di attività commerciali non forestali) IPK nelle zone di conversione Mappe allegate a IPK	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012
			1.3.2. Permesso di conversione (IPK) per la risoluzione di trasmigrazione	IPK nelle zone di conversione Mappe allegate a IPK	Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011
2.	P2. Conformità con i sistemi e le procedure legali per la raccolta degli alberi e il trasporto dei tronchi	K2.1 Il piano PK/ILS e la relativa attuazione sono conformi alle disposizioni di pianificazione territoriale	2.1.1. Piano di lavoro approvato per le aeree coperte da IPK/ILS	Documenti del piano di lavoro IPK/ILS	Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P53/2009

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
			2.1.2. Il titolare del permesso può dimostrare che i tronchi trasportati provengono da aree coperte da un permesso valido di conversione del terreno/altri permessi di sfruttamento (IPK/ILS)	Documenti per inventario forestale Documenti della relazione sulla produzione di legname (LHP)	Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014
		K2.2 Pagamento di imposte e contributi statali e conformità con i requisiti in materia di trasporto del legname	2.2.1. Attestazione di pagamento degli oneri	Ordine di pagamento della tassa per le risorse forestali Attestazione di pagamento della tassa per le risorse forestali Il pagamento della tassa per le risorse forestali è coerente con la produzione di tronchi e con la tariffa applicabile	Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007
			2.2.2. Il titolare del permesso è in possesso di documenti validi per il trasporto del legname	Fattura per il trasporto dei tronchi (FAKB) ed elenco dei tronchi con diametro di dimensioni ridotte Documento attestante la legalità dei tronchi (SKSKB) ed elenco dei tronchi con diametro di grandi dimensioni	Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014
		K2.3 Conformità della marcatura V-Legal	2.3.1. Esecuzione della marcatura V-Legal	La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza	Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014
3.	P3. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro	K3.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	3.1.1. Esistenza di procedure SSL e loro attuazione	Procedure SSL Attrezzature SSL Registri degli infortuni sul lavoro	Regolamento del governo PP50/2012 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012
		K3.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori	3.2.1. La società non impiega minori/lavoratori minorenni	Non sono presenti lavoratori minorenni	Legge 23/2002 Legge 13/2003

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
1.	P1. Le unità commerciali sostengono il commercio legale del legname.	<p>K1.1 Il settore della trasformazione dei prodotti forestali è in possesso di permessi validi sotto forma di:</p> <p>a) settore della trasformazione e/o</p> <p>b) esportatori di prodotti trasformati</p>	1.1.1. Le unità del settore della trasformazione del legno sono in possesso di permessi validi	<p>Atto costitutivo della società e ultime modifiche dell'atto (atto costitutivo della società)</p> <p>Permesso di avviare un'attività commerciale (licenza commerciale/SIUP) o permesso commerciale, che può essere una licenza commerciale industriale (IUI) oppure un certificato di registrazione industriale (TDI)</p> <p>Permesso di disturbo ambientale (permesso concesso alla società per consentirle di svolgere attività che incidono sull'ambiente in cui opera)</p> <p>Certificato di registrazione della società (TDP)</p> <p>Codice fiscale/partita IVA (NPWP)</p> <p>Disponibilità di documenti pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale</p> <p>Disponibilità di licenza commerciale industriale (IUI), licenza commerciale permanente (IUT) o certificato di registrazione industriale (TDI)</p> <p>Disponibilità di pianificazione delle scorte di materie prime (RPBBI) per l'industria primaria</p>	<p>Legge 6/1983</p> <p>Legge 3/2014</p> <p>Regolamento del governo PP74/2011</p> <p>Regolamento del governo PP27/2012</p> <p>Regolamento del ministero della Giustizia e dei diritti umani M.01-HT.10/2006</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio 36/2007</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio 37/2007</p> <p>Regolamento del ministero dell'Industria 41/2008</p> <p>Regolamento del ministero degli Affari interni 27/2009</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio 39/2011</p> <p>Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio 77/2013</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P9/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P55/2014</p>

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
			1.1.2. Gli esportatori di prodotti della trasformazione del legno sono in possesso di permessi validi in qualità sia di produttori che di esportatori di legname e suoi derivati.	Agli esportatori è concesso lo status di esportatori registrati di prodotti del settore forestale (ETPIK)	Regolamento del ministero del Commercio 97/2014
		K1.2 Le aziende a conduzione familiare sono una persona giuridica indonesiana	1.2.1. Il proprietario di un'azienda a conduzione familiare dimostra la sua identità ufficiale	Carta d'identità	Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014
		K1.3 Gli importatori di prodotti forestali a base di legno sono in possesso di permessi validi ed attuano la dovuta diligenza.	1.3.1. Gli importatori di prodotti forestali a base di legno sono in possesso di permessi validi	Agli importatori è concesso lo status di importatori registrati	Regolamento del ministero del Commercio 78/2014
			1.3.2. Gli importatori hanno un sistema di dovuta diligenza	Gli importatori dispongono di orientamenti/procedure di dovuta diligenza e possono dimostrarne l'attuazione	Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014
		K1.4 I depositi registrati o gli esportatori non produttori registrati sono in possesso di permessi validi.	1.4.1. I depositi registrati hanno un permesso valido	Permesso rilasciato dal capo dell'ufficio forestale provinciale/distrettuale	Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014
			1.4.2. Gli esportatori non produttori registrati sono in possesso di permessi validi.	Atto costitutivo della società e ultime modifiche dell'atto (atto costitutivo della società)	Legge 6/1983 Regolamento del governo PP74/2011 Regolamento del ministero della Giustizia e dei diritti umani M.01-HT.10/2006
				Permesso di avviare un'attività commerciale (licenza commerciale/SIUP) o permesso commerciale	Regolamento del ministero del Commercio 36/2007 Regolamento del ministero del Commercio 37/2007 Regolamento del ministero del Commercio 39/2011
				Certificato di registrazione della società (TDP)	Regolamento del ministero del Commercio 77/2013 Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014 Regolamento del ministero del Commercio 97/2014

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
				<p>Codice fiscale/partita IVA (NPWP)</p> <p>Registrazione dei commercianti in qualità di esportatori non produttori di prodotti del settore forestale (ETPIK Non-Produsen)</p> <p>Accordo o contratto di fornitura con la piccola industria non-ETPIK in possesso di certificato di legalità del legname (S-LK) o di dichiarazione di conformità del fornitore/SDoC (DKP)</p>	
			1.4.3. Le unità commerciali dispongono di documenti pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA).	Documenti VIA pertinenti	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 13/2010 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012
		K1.5 Le unità commerciali sotto forma di: gruppi (di PMI o artigiani/aziende a conduzione familiare o depositi) o cooperative (artigiani/aziende a conduzione familiare) sono registrate legalmente o hanno prova dell'avvenuta costituzione. Nota: non applicabile agli esportatori non produttori registrati.	1.5.1. Le unità commerciali sotto forma di gruppi o cooperative sono registrate legalmente.	<p>Atto o prova di costituzione</p> <p>Codice fiscale/partita IVA (NPWP) nel caso delle cooperative</p>	Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014
			1.5.2. Struttura organizzativa delle cooperative	Decisione della cooperativa sulla struttura organizzativa	Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014
			1.5.3. Tipo di società cooperativa	Documenti del piano aziendale della cooperativa o documento che indichi il tipo di cooperativa	Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014
			1.5.4. Identità ufficiale di ciascun membro della cooperativa	Carte d'identità	Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
2.	P2. Le unità commerciali applicano un sistema di tracciabilità del legname che assicura che ne possa essere rintracciata l'origine	K2.1 Esistenza e applicazione di un sistema che consenta la tracciabilità del legname.	2.1.1. Le unità commerciali possono dimostrare che il legname ricevuto proviene da fonti legali.	<p>Documenti di vendita e di acquisto e/o contratto di fornitura di materiali e/o prova di acquisto</p> <p>Relazione approvata sul trasferimento del legname e/o prova del trasferimento e/o relazione ufficiale sull'esame del legname; lettera che attesta la legalità dei prodotti forestali.</p> <p>Il legname importato è accompagnato dalla dichiarazione di conformità del fornitore o dal certificato di legalità (S-LK). <i>Nota:</i> si applica soltanto nel caso di artigiani/aziende a conduzione familiare</p> <p>Documenti di trasporto del legname</p> <p>Documenti di trasporto (Nota) con le rispettive relazioni ufficiali del funzionario dell'autorità locale riguardanti il legname utilizzato proveniente dalla demolizione di edifici/strutture, legname dissotterrato e legname interrato</p> <p>Documenti di trasporto sotto forma di Nota per scarti in legno industriali</p> <p>Documenti/relazioni sulle modifiche delle scorte di tronchi/legname/prodotti</p> <p>Certificato di conformità (S-PHPL/S-LK) o dichiarazione di conformità dei fornitori (DKP)</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P.9/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio P78/2014</p>

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
				Documenti giustificativi per la pianificazione delle scorte di materie prime (RPBBI) per l'industria primaria	
			<p>2.1.2. Gli importatori sono in possesso di documenti validi che dimostrano che il legname importato proviene da fonti legali.</p> <p><i>Nota:</i> non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare.</p>	Notifica di importazione (PIB)	Decreto presidenziale 43/1978 Regolamento del ministero del Commercio 78/2014
				Distinta del carico	
				Fattura	
				Polizza di carico	
				Dichiarazione di importazione e raccomandazione di importazione	
				Prova del pagamento dei dazi all'importazione	
				Altri documenti pertinenti (tra cui i permessi CITES) per tipi di legno il cui commercio è soggetto a limitazioni	
			Prova di avvenuta utilizzazione del legname importato		
			<p>2.1.3. Le unità commerciali applicano un sistema di tracciabilità del legname e operano entro i livelli di produzione consentiti.</p> <p><i>Nota:</i> non si applica ai depositi e ai non produttori di legname registrati.</p>	Piedilista di cavallettamento sullo sfruttamento delle materie prime e sui prodotti.	Regolamento del ministero dell'Industria 41/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P55/2014
				Relazioni sulla produzione dei prodotti trasformati	

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
				<p>La produzione dell'unità non supera la capacità di produzione consentita</p> <p><i>Nota:</i> non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare</p>	
				Isolamento/separazione di prodotti fabbricati con legname sequestrato	
			<p>2.1.4. Il processo di produzione con un'altra parte (un'altra industria o con artigiani/aziende a conduzione familiare) prevede un sistema di tracciabilità del legname.</p> <p><i>Nota:</i> non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare, depositi e non produttori di legname registrati</p>	<p>Certificato di legalità (S-LK) o dichiarazione di conformità dei fornitori (DKP)</p> <p>Contratto di servizi per la trasformazione di prodotti con un'altra parte</p> <p>Lettera di attestazione delle materie prime</p> <p>Isolamento/separazione di prodotti fabbricati</p> <p>Documentazione delle materie prime, dei processi di produzione e, se del caso, se l'esportazione viene effettuata mediante un accordo di servizi con un'altra società</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste P48/2006</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio 36/2007</p> <p>Regolamento del ministero dell'Industria 41/2008</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P55/2014</p>
		K2.2 Trasferimento di derivati del legno lavorati dal fornitore agli esportatori non-produttori registrati	2.2.1. Le unità commerciali possono dimostrare che i prodotti acquistati provengono da fonti legali	<p>I prodotti sono acquistati da partner industriali dell'elenco non-ETPIK in possesso di certificato di legalità (S-LK) o di SDoC (DKP)</p> <p>Documento di trasporto</p> <p>Documenti/relazioni sulle modifiche delle scorte di prodotti</p>	Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
3.	P3. Legalità del commercio o del cambio di proprietà del legno.	<p>K3.1 Il commercio o il trasferimento di prodotti del legno per il mercato nazionale è conforme alla legislazione applicabile.</p> <p><i>Nota:</i> non si applica agli esportatori non produttori registrati.</p>	3.1.1. Il commercio o il trasferimento di legname per il mercato nazionale è accompagnato da un documento di trasporto	Documento di trasporto	<p>Regolamento congiunto del ministero delle Foreste 22/2003, del ministero dei Trasporti KM3/2003 e del ministero dell'Industria e del Commercio 33/2003</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014</p>
		<p>K3.2 La spedizione di legno trasformato per l'esportazione è conforme alla legislazione applicabile.</p> <p><i>Nota:</i> non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare e depositi.</p>	3.2.1. Spedizione di legno trasformato per l'esportazione con documenti di notifica dell'esportazione (PEB)	<p>Prodotti per l'esportazione</p> <p>PEB</p> <p>Distinta del carico</p> <p>Fattura</p> <p>Polizza di carico</p> <p>Documenti della licenza di esportazione (V-Legal)</p> <p>Risultati della verifica tecnica (relazione dell'ispettore) per prodotti per i quali la verifica tecnica è obbligatoria</p> <p>Prova del pagamento dei dazi all'esportazione, se del caso</p> <p>Altri documenti pertinenti (tra cui i permessi CITES) per tipi di legno il cui commercio è soggetto a limitazioni</p>	<p>Legge 17/2006 (dogane)</p> <p>Decreto presidenziale 43/1978</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste 447/2003</p> <p>Regolamento del ministero delle finanze 223/2008</p> <p>Regolamento della Direzione Generale Dogane P-40/2008</p> <p>Regolamento della Direzione Generale Dogane P-06/009</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio P50/2013</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio P97/2014</p>

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
		K.3.3 Conformità della marcatura V-Legal	3.3.1. Esecuzione della marcatura V-Legal	La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza	Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014
4.	P4. Adempimento dei regolamenti sul lavoro per quanto riguarda il settore della trasformazione del legno	K.4.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	4.1.1. Esistenza di procedure di SSL e loro attuazione	Procedure SSL o nel caso di artigiani/aziende a conduzione familiare, dispositivi di pronto soccorso e sicurezza	Regolamento del governo PP50/2012 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012
				Attuazione delle procedure di SSL	
				Registri degli infortuni sul lavoro <i>Nota:</i> non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare	
		K.4.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori <i>Nota:</i> non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare.	4.2.1. Libertà di associazione dei lavoratori	Sindacati o politiche aziendali che consentono ai dipendenti/lavoratori di costituire un sindacato o di partecipare alle sue attività	Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2001
			4.2.2. Esistenza di contratti collettivi di lavoro o politiche aziendali sui diritti dei lavoratori	Esistenza di un contratto collettivo di lavoro o di documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori	Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2011
			4.2.3. La società non impiega minori/lavoratori minorenni	Non sono presenti lavoratori minorenni.	Legge 23/2002 Legge 13/2003»

«ALLEGATO V

SISTEMA INDONESIA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME**1. Introduzione**

Obiettivo: garantire che la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la vendita dei tronchi rotondi e dei prodotti trasformati del legno sia conforme a tutti i regolamenti e a tutte le norme indonesiane pertinenti.

Nota per il suo ruolo di pioniere nella lotta contro il disboscamento illegale e il commercio di legname e suoi derivati provenienti da raccolte illegali, l'Indonesia ha ospitato a Bali, nel settembre 2001, la Conferenza ministeriale dei paesi dell'Asia orientale sull'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale (FLEG), conclusasi con la dichiarazione sull'applicazione giuridica e la governance in campo forestale (dichiarazione di Bali). Da allora, l'Indonesia ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nell'ambito della cooperazione internazionale per combattere il disboscamento illegale e il commercio ad esso associato.

Nell'ambito delle iniziative internazionali tese a risolvere tali questioni, un crescente numero di paesi consumatori si è impegnato a prendere provvedimenti per impedire il commercio di legname illegale sul proprio mercato, mentre i paesi produttori, dal canto loro, si sono impegnati a fornire un meccanismo che assicuri la legalità del loro legname. È importante stabilire un sistema credibile per garantire la legalità della raccolta, del trasporto, della trasformazione e del commercio del legname e dei prodotti ottenuti dalla lavorazione del legno.

Il sistema indonesiano di verifica della legalità (SVL) del legname assicura che il legname e i prodotti derivati, fabbricati e trasformati in Indonesia, provengano da fonti legali e siano interamente conformi alle leggi e ai regolamenti indonesiani pertinenti, conformemente alla verifica dall'audit indipendente e al controllo della società civile.

1.1. Leggi e regolamenti indonesiani quali fondamenti dell'SVL del legname

Il regolamento indonesiano sulle norme e gli orientamenti in materia di valutazione delle prestazioni della gestione sostenibile delle foreste e la verifica della legalità del legname nelle foreste pubbliche e private (regolamento del ministero delle Foreste P.38/Menhut-II/2009) istituisce l'SVL del legname. Quest'ultimo, che comprende anche il regime indonesiano di sostenibilità forestale (SFM), intende migliorare la governance nel settore forestale ed eliminare il disboscamento illegale e il commercio di legname ad esso associato per assicurare la credibilità e migliorare l'immagine del legname indonesiano e dei suoi derivati.

L'SVL del legname comprende i seguenti elementi:

1. norme in materia di legalità;
2. controllo della catena di approvvigionamento;
3. procedure di verifica;
4. sistema di rilascio delle licenze;
5. monitoraggio.

L'SVL del legname è il sistema di base utilizzato per assicurare la legalità del legname e dei suoi derivati fabbricati in Indonesia destinati all'esportazione nell'Unione e in altri mercati.

1.2. Sviluppo dell'SVL del legname: un processo multilaterale

A partire dal 2003, numerose parti interessate del settore forestale in Indonesia hanno partecipato attivamente allo sviluppo, all'attuazione e alla valutazione dell'SVL del legname, garantendo pertanto migliori sorveglianza, trasparenza e credibilità del processo. Nel 2009, il processo multilaterale ha permesso la formulazione del regolamento del ministero delle Foreste P.38/Menhut-II/2009, a cui hanno fatto seguito gli orientamenti tecnici della direzione generale preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste n. 6/VI-SET/2009 e n. 02/VI-BPPHH/2010, riveduti dai regolamenti del ministero delle Foreste P.68/Menhut-II/2011, P.45/Menhut-II/2012, P.42/Menhut-II/2013 e dagli orientamenti tecnici della direzione generale preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste P.8/VI-SET/2011 e P.8/VI-BPPHH/2012.

Sulla base degli insegnamenti tratti dall'attuazione iniziale dell'SVL del legname, dell'esito della valutazione congiunta effettuata in conformità dell'allegato VIII del presente accordo e delle raccomandazioni formulate da varie parti interessate, i regolamenti sono stati nuovamente riveduti nell'ambito di un processo che ha coinvolto diverse parti interessate e che si è concluso con l'adozione dei regolamenti del ministero delle Foreste P.43/Menhut-II/2014 del giugno 2014 e P.95/Menhut-II/2014 del dicembre 2014, a cui hanno fatto seguito gli orientamenti tecnici della direzione generale preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste n. P.14/VI-BPPHH/2014 del dicembre 2014 e n. P.1/VI-BPPHH/2015 del gennaio 2015 (in appresso "orientamenti dell'SVL del legname").

Il coinvolgimento con tutte le parti interessate proseguirà nel corso dell'attuazione dell'SVL del legname.

2. Ambito di applicazione dell'SVL del legname

Le risorse delle foreste di produzione indonesiane possono essere divise genericamente in due tipi di proprietà: foreste statali e foreste/terreni di proprietà privata. Le foreste statali comprendono foreste per la produzione sostenibile di legname a lungo termine in base a un'ampia gamma di permessi e aree forestali che possono essere convertite per fini non forestali, ad esempio per insediamenti o piantagioni agricole. L'attuazione dell'SVL del legname nell'ambito delle foreste statali e delle foreste/dei terreni di proprietà privata è descritta nell'allegato II.

L'SVL del legname riguarda il legname e i suoi derivati per i quali sono rilasciati tutti i tipi di permessi, nonché le operazioni di tutti i commercianti di legname, le entità di trasformazione del legname a valle, gli esportatori e gli importatori.

L'SVL del legname riguarda il legname e i suoi derivati destinati al mercato interno e ai mercati internazionali. Sarà verificata la legalità di tutti i produttori, delle entità addette alla trasformazione del legno e dei commercianti indonesiani, compresi quelli che riforniscono il mercato interno.

L'SVL del legname richiede lo sdoganamento del legname e dei suoi derivati importati, nonché la conformità ai regolamenti indonesiani in materia d'importazione. A norma di tali regolamenti, il legname e i suoi derivati importati devono essere accompagnati da documenti ed altri elementi di prova che garantiscono la legalità del legname nel paese di raccolta. Tutto il legname e i suoi derivati importati in Indonesia devono essere immessi in una catena di approvvigionamento i cui controlli sono pienamente conformi ai regolamenti indonesiani pertinenti.

Alcuni prodotti del legno possono contenere materiali riciclati. I requisiti specifici in materia di legalità del legname riciclato sono descritti nelle norme di legalità e negli orientamenti dell'SVL del legname.

Il legname sequestrato può essere venduto unicamente per l'impiego sul mercato nazionale, ad eccezione del legname sequestrato raccolto in foreste a elevato valore di conservazione naturale, che dev'essere distrutto. Qualsiasi industria che riceva legname sequestrato deve prendere provvedimenti per separarlo da altre forniture e informare debitamente un organo di valutazione della conformità (CAB), il quale effettuerà immediatamente uno speciale audit per assicurare che tale legname non entri nella catena di approvvigionamento destinata all'esportazione. Il legname sequestrato non può essere coperto da una licenza di esportazione.

Le procedure di impiego e/o gestione del legname proveniente da foreste tradizionali verranno modificate dopo l'adozione delle relative disposizioni esecutive per tener conto dell'esecuzione della decisione della Corte costituzionale (MK) n. 35/PUU-X/2012.

Il legname e i suoi derivati in transito sono tenuti rigorosamente al di fuori delle aree doganali principali (PCA) dichiarate legalmente. In questo modo, tale legname in transito non entra nella PCA e, inoltre, non viene inserito nelle catene di approvvigionamento del legname dell'Indonesia. Il legname in transito non può essere coperto da una licenza di esportazione.

2.1. Norme in materia di legalità dell'SVL del legname

L'SVL del legname si basa su norme specifiche in materia di legalità del legname che riguardano tutti i tipi di fonti del legname (permessi e operatori) e tutte le attività degli operatori. Tali norme e i relativi orientamenti in materia di verifica figurano nell'allegato II.

L'SVL del legname comprende inoltre le norme e gli orientamenti in materia di valutazione delle prestazioni della gestione sostenibile delle foreste (GSF). La valutazione della gestione sostenibile delle foreste mediante la norma GSF verifica inoltre che l'entità oggetto dell'audit soddisfi i pertinenti criteri di legalità dell'SVL del legname. I titolari di permesso che operano entro aree forestali di produzione nei territori di proprietà dello Stato (demanio forestale permanente, DFP) devono aderire tanto alle norme di legalità quanto alle norme GSF pertinenti. Essi possono scegliere di osservare in un primo tempo la norma di legalità ma dovranno osservare tanto le norme di legalità quanto le norme relative alla gestione sostenibile delle foreste entro la data di scadenza della loro certificazione di legalità iniziale.

3. **Controllo della catena di approvvigionamento del legname**

Il titolare del permesso (nel caso delle concessioni) o il proprietario del terreno (nel caso di terreno privato) oppure la società (nel caso di commercianti, unità di trasformazione del legname ed esportatori) deve dimostrare che ogni anello della catena di approvvigionamento è controllato e documentato come stabilito nei regolamenti del ministero delle Foreste P.30/Menhut-II/2012, P.41/Menhut-II/2014 e P.42/Menhut-II/2014 (in appresso i "regolamenti"). Tali regolamenti stabiliscono che i funzionari forestali delle province e dei distretti effettuino una verifica sul campo e convalidino i documenti presentati dai titolari del permesso, dai proprietari dei terreni o dalle unità di trasformazione del legname in corrispondenza di ciascun anello della catena di approvvigionamento.


I documenti principali per i controlli operativi in corrispondenza di ciascun punto della catena di approvvigionamento sono sintetizzati nel diagramma 1.

Tutte le spedizioni effettuate nell'ambito della catena di approvvigionamento devono essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto nei quali sia indicato se il materiale è coperto da un certificato SVLK valido, se la sua legalità è dichiarata mediante una dichiarazione di conformità dei fornitori (SDoC) oppure se proviene da fonti sottoposte a sequestro. Il proprietario o il custode di ciascuna spedizione di legname o suoi derivati deve registrare, in ciascun punto di una catena di approvvigionamento, se tale spedizione ha ottenuto una certificazione SVLK, se la sua legalità è dichiarata mediante una dichiarazione di conformità dei fornitori oppure se proviene da una fonte sottoposta a sequestro. Se una spedizione contiene legname sequestrato, il proprietario o il custode di tale spedizione deve applicare un sistema efficace per separare il legname o i suoi derivati provenienti da fonti legali verificate dal legname o suoi derivati sequestrati e conservare i documenti che operano una distinzione tra dette fonti.

Agli operatori della catena di approvvigionamento viene richiesto di tenere completamente traccia del legname e dei suoi derivati ricevuti, immagazzinati, trasformati e consegnati. Tali informazioni devono essere tali da consentire il successivo riscontro dei dati quantitativi tra gli anelli della catena di approvvigionamento e al loro interno. Tali dati saranno messi a disposizione dei funzionari forestali delle province e dei distretti affinché procedano alle operazioni di riscontro. Le principali attività e procedure, incluso il riscontro, per ogni fase della catena di approvvigionamento e il ruolo svolto dagli organi di valutazione della conformità nel valutare l'integrità della catena di approvvigionamento sono descritti in dettaglio nell'appendice del presente allegato.

Diagramma 1:

Controllo della catena di approvvigionamento che mostra i documenti principali richiesti in ciascun punto della catena di approvvigionamento in cui viene effettuato il riscontro dei dati.



4. Quadro istituzionale per la verifica della legalità e il rilascio della licenza di esportazione

4.1. Introduzione

L'SVL del legname indonesiano poggia su un'impostazione nota come "rilascio di licenza basato sull'operatore", che condivide molti aspetti con i sistemi di certificazione della gestione delle foreste o dei prodotti. Il ministero delle Foreste indonesiano nomina alcuni organi preposti alla valutazione della conformità (Lembaga Penilai/LP e Lembaga Verifikasi/LV) che autorizza a verificare la legalità delle operazioni dei produttori di legname, dei commercianti, delle unità di trasformazione del legname e degli esportatori ("operatori").

Gli organi di valutazione della conformità (CAB) sono accreditati dall'organismo di accreditamento nazionale indonesiano (KAN). Gli operatori che desiderano certificare la legalità delle loro operazioni affidano il compito ai CAB. I CAB devono operare conformemente all'orientamento ISO/IEC 17065. Essi riferiscono l'esito degli audit all'entità controllata e al ministero delle Foreste. Le sintesi delle relazioni sono rese pubbliche.

Il CAB verifica che l'operatore sottoposto ad audit operi conformemente alla definizione di legalità indonesiana di cui all'allegato II, anche per quanto attiene all'efficace attuazione dei controlli volta a impedire che materiale proveniente da fonti sconosciute venga immesso nelle catene di approvvigionamento. Quando un'entità sottoposta ad audit che opera in foreste statali o in una grande industria (industria primaria avente una capacità superiore a 6 000 m³/anno, industria secondaria con investimenti superiori a 500 milioni di IDR) risulta conforme, viene rilasciato un certificato di legalità SVLK valido 3 (tre) anni. Durante tale periodo, il CAB effettua ogni anno visite di controllo per verificare che la conformità non venga meno. Per le entità sottoposte ad audit che operano in piccole industrie (industria primaria avente una capacità inferiore a 6 000 m³/anno, industria secondaria con investimenti inferiori a 500 milioni di IDR), il certificato di legalità è valido 6 (sei) anni, 10 (dieci) anni per gli operatori situati in foreste/terreni di proprietà privata. In questi casi, le visite di controllo dei CAB si svolgono ogni due anni (biennali).


Gli operatori che svolgono le proprie attività in foreste/terreni di proprietà privata o aziende a conduzione familiare, gli operai specializzati/artigiani, l'industria primaria che trasforma esclusivamente legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata e che non può effettuare esportazioni dirette, i depositi registrati (che commerciano legname o legname trasformato proveniente esclusivamente da foreste/terreni di proprietà privata o da operazioni che hanno ottenuto la certificazione SVLK nel quadro del Perum Perhutani) e gli importatori possono servirsi della dichiarazione di conformità dei fornitori per dimostrare la legalità del proprio legname e dei suoi derivati e non sono quindi sottoposti ad audit dai CAB (si veda la parte 5.3).

Gli LV agiscono inoltre in qualità di autorità di rilascio delle licenze di esportazione. Essi controllano la validità della registrazione delle esportazioni e del certificato SVLK degli esportatori, nonché la coerenza dei dati delle loro dichiarazioni (bilanci mensili) prima di rilasciare licenze di esportazione sotto forma di documenti V-Legal o licenze FLEGT. È quindi vietato esportare i prodotti del legno di cui all'allegato I senza licenza d'esportazione. Le esportazioni nell'Unione europea che soddisfano tali condizioni sono corredate di una licenza FLEGT, mentre le esportazioni verso altre destinazioni sono corredate di un documento V-Legal.

Gli orientamenti dell'SVL del legname specificano che i gruppi della società civile, i singoli individui e le comunità indonesiane hanno il diritto di controllare l'attuazione dell'SVL del legname sul terreno. Tali controllori indipendenti sono autorizzati a valutare la conformità delle operazioni ai requisiti della definizione di legalità, nonché la conformità dei procedimenti di audit e di rilascio delle licenze ai requisiti dell'SVL del legname e possono presentare reclami ai CAB, alle autorità di rilascio delle licenze, al KAN e al ministero delle Foreste.

Diagramma 2:

Relazione tra le diverse entità coinvolte nell'attuazione dell'SVL del legname



4.2. Organi preposti alla valutazione della conformità e autorità di rilascio delle licenze

Gli organismi di valutazione della conformità (CAB) svolgono un ruolo essenziale nel sistema indonesiano. Autorizzati dal ministero delle Foreste, ad essi viene appaltata dai singoli operatori la verifica della legalità delle proprie attività di produzione, trasformazione e commercio nella catena di approvvigionamento, compresa l'integrità della catena di approvvigionamento.

Esistono due tipi di CAB: i) organismi di valutazione (Lembaga Penilai/LP) che verificano le prestazioni delle unità di gestione forestale (UGF) nelle foreste statali rispetto agli standard di sostenibilità, così come alle prescrizioni della norma di legalità e ii) organismi di verifica (Lembaga Verifikasi/LV), che verificano la conformità agli standard di legalità delle UGF, delle industrie del settore forestale, dei commercianti e degli esportatori.

Per garantire la massima qualità degli audit per la verifica delle norme di legalità di cui all'allegato II è necessario che gli LP e gli LV predispongano i necessari sistemi di gestione in materia di competenza, uniformità, imparzialità, trasparenza e requisiti del processo di valutazione previsti dalla norma ISO/IEC 17065. Tali requisiti sono specificati negli orientamenti dell'SVL del legname. Gli organi di valutazione della conformità (CAB) sono accreditati dall'organismo di accreditamento nazionale indonesiano (KAN).

Gli LV possono agire inoltre in qualità di autorità di rilascio delle licenze. In questo caso, gli LV rilasciano licenze di esportazione riguardanti il legname e i suoi derivati destinati ai mercati internazionali. Per i mercati non appartenenti all'Unione, le autorità di rilascio delle licenze rilasciano documenti V-Legal, mentre per quanto riguarda il mercato dell'Unione vengono rilasciate licenze FLEGT conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV. Le procedure dettagliate per il rilascio dei documenti V-Legal e delle licenze FLEGT per i carichi destinati all'esportazione sono descritte negli orientamenti dell'SVL del legname. Gli LP non possono agire in qualità di autorità di rilascio delle licenze e non rilasciano licenze di esportazione.

Tutti i revisori che lavorano per i CAB o per le autorità di rilascio delle licenze devono essere registrati e aver ottenuto dall'organismo di certificazione professionale (Lembaga Sertifikasi Profesi — LSP) un certificato di idoneità valido. L'LSP valuta eventuali denunce di negligenza professionale di un revisore portata alla sua attenzione e può revocare il certificato di idoneità del revisore in questione.

4.3. Organismo di accreditamento

L'organismo di accreditamento nazionale indonesiano (Komite Akreditasi Nasional — KAN) è un organismo di accreditamento indipendente istituito con regolamento (Peraturan Pemerintah/PP) 102/2000 del governo relativo alla normalizzazione nazionale e con decreto presidenziale (Keputusan Presiden/Keppres) 78/2001 relativo al comitato nazionale di accreditamento. Esso opera conformemente agli orientamenti della norma ISO/IEC 17011 (requisiti generali per gli organismi preposti all'accREDITamento degli organismi di valutazione della conformità). Ha elaborato documenti di sostegno interni specifici per l'SVL del legname per l'accREDITamento di LP e LV.

Il KAN è riconosciuto a livello internazionale dalla cooperazione di accreditamento del Pacifico (Pacific Accreditation Cooperation, PAC) e dal Forum internazionale di accreditamento (International Accreditation Forum, IAF) per l'accREDITamento di organismi di certificazione per sistemi di gestione della qualità, sistemi di gestione ambientale e certificazione dei prodotti. Il KAN è anche riconosciuto dalla cooperazione di accREDITamento dei laboratori dell'Asia del Pacifico (Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) e dalla cooperazione internazionale di accREDITamento dei laboratori (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC).

Il 14 luglio 2009 il KAN ha firmato un protocollo d'intesa con il ministero delle Foreste per fornire servizi di accREDITamento per l'SVL del legname, diventando così responsabile dell'accREDITamento dei CAB per garantirne la costante conformità con la norma ISO/IEC 17065.

I reclami riguardanti le prestazioni di un LP o di un LV possono essere presentati al KAN da qualsiasi parte interessata, compresi operatori e controllori indipendenti.

4.4. Entità sottoposte ad audit

Le entità sottoposte ad audit sono operatori soggetti alla verifica della legalità. Includono unità di gestione forestale (concessionari o titolari di permesso per lo sfruttamento del legname, titolari di permessi per foreste comunitarie o dei villaggi, proprietari di foreste o terreni privati, depositi registrati di legname), industrie del settore forestale ed esportatori non produttori registrati. Le unità di gestione forestale e le industrie del settore forestale devono essere conformi alla norma di legalità applicabile. A scopo di esportazione, le industrie del settore forestale e gli esportatori non produttori registrati devono essere conformi ai requisiti per il rilascio delle licenze di esportazione. L'SVL del legname consente alle entità sottoposte ad audit di presentare ricorsi all'LP o all'LV in merito all'esecuzione o all'esito degli audit.

4.5. Controllore indipendente

La società civile svolge un ruolo essenziale nel monitoraggio indipendente dell'SVL del legname. I gruppi della società civile, i singoli individui e le comunità che agiscono in qualità di controllori indipendenti hanno il diritto di valutare la conformità delle operazioni ai requisiti di legalità, nonché le attività di accreditamento, verifica e rilascio delle licenze e di riferire in merito. I risultati di un monitoraggio indipendente possono essere utilizzati altresì nell'ambito della valutazione periodica necessaria ai sensi del presente accordo (allegato VI).

In caso di irregolarità legate alla legalità di un operatore, i reclami di un controllore indipendente devono essere presentati direttamente all'LP o all'LV interessato. Qualora ritenga insoddisfacente la risposta dell'LP o dell'LV a un reclamo, un controllore indipendente può inoltrare una relazione al KAN e al governo. Se il reclamo riguarda il rilascio di una licenza di esportazione, il controllore indipendente può presentarlo direttamente all'autorità di rilascio delle licenze o al ministero delle Foreste.

4.6. Il governo

Il ministero delle Foreste (che nell'ottobre 2014 si è fuso con il ministero dell'Ambiente, diventando ministero dell'Ambiente e delle Foreste) disciplina l'SVL del legname e autorizza gli LP accreditati a effettuare la valutazione GSF e gli LV a effettuare la verifica della legalità.

Il ministero delle Foreste autorizza inoltre gli LV a rilasciare licenze di esportazione (documenti V-Legal o licenze FLEGT).

Esso ha elaborato una serie di orientamenti che stabiliscono i requisiti applicabili alle attività di verifica e di rilascio delle licenze. Tali orientamenti comprendono anche disposizioni riguardanti il controllo della verifica degli LV da parte del ministero delle Foreste e specificano le procedure che il ministero deve seguire per autorizzare e sorvegliare le loro attività di rilascio delle licenze.

Inoltre, il ministero delle Foreste deve creare un gruppo specifico di follow-up incaricato di esaminare, caso per caso, qualsiasi denuncia di violazione in merito al rilascio di un certificato di legalità e/o documento V-Legal/licenza FLEGT. La composizione del gruppo di follow-up dipende dalla natura della violazione denunciata. Esso può comprendere diverse agenzie del governo e soggetti della società civile. Sulla base delle conclusioni e delle raccomandazioni del gruppo di follow-up, il ministero delle Foreste può revocare l'autorizzazione del CAB, interrompendone immediatamente le attività di verifica e di rilascio delle licenze.

Il ministero delle Foreste revoca altresì immediatamente l'autorizzazione di un CAB in seguito a una decisione del KAN di revocarne l'accreditamento (risultante, ad esempio, dalle attività annuali di sorveglianza dei CAB da parte del KAN). I CAB possono presentare ricorso al KAN ma non al ministero.

Il ministero delle Foreste gestisce altresì l'unità di informazioni sulle licenze (Licence Information Unit, LIU) quale unità di gestione delle informazioni che convalida le informazioni riguardanti il rilascio del documento V-Legal/della licenza FLEGT. La LIU è responsabile inoltre dello scambio di informazioni generali sull'SVL del legname e riceve e archivia dati e informazioni pertinenti sul rilascio di certificati di legalità e di documenti V-Legal/licenze FLEGT. Risponde inoltre alle domande delle autorità competenti dei partner commerciali e delle parti interessate. La LIU gestisce altresì, attraverso il suo sistema online SILK, il processo di raccomandazione delle importazioni basato sull'esercizio della dovuta diligenza.

Inoltre, il ministero delle Foreste controlla la registrazione dei supervisor tecnici del governo in loco (Wasganis) e del personale tecnico in loco delle società (Ganis). I Wasganis sono incaricati della supervisione e del controllo delle misurazioni dei tronchi. Essi confermano altresì la fine alla validità dei documenti di trasporto obbligatori e verificano la concordanza dei dati (per ulteriori dettagli si veda l'appendice del presente allegato). Il Ganis elabora i documenti di produzione e trasporto di tutto il legname prodotto nelle foreste statali. Il Ganis può inoltre confermare la fine della validità dei documenti di trasporto obbligatori qualora i Wasganis siano assenti per oltre 48 ore. Sia i Wasganis che i Ganis sono registrati presso il ministero delle Foreste. Essi vengono valutati annualmente dal ministero delle Foreste mediante un esame ufficiale.

5. Verifica della legalità

5.1. Introduzione

Il legname indonesiano è considerato legale quando si sia verificato che la sua origine e il suo processo di produzione, nonché le successive attività di trasformazione, trasporto e commercio siano conformi a tutte le leggi e a tutti i regolamenti indonesiani applicabili, come indicato nell'allegato II. I CAB procedono a valutazioni della conformità per verificare il rispetto delle suddette disposizioni. Per ridurre l'onere che grava sui proprietari privati di foreste, nonché su commercianti e aziende a conduzione familiare/operai specializzati/artigiani che dipendono interamente dal legname proveniente da foreste di proprietà privata/privatamente sfruttate (permesso per terreno privato), tali operatori sono autorizzati a rilasciare, in casi chiaramente definiti, una dichiarazione di conformità del fornitore in alternativa all'ottenimento di una certificazione SVLK (si veda il punto 5.2 per maggiori dettagli).

5.2. Processo di verifica della legalità da parte dei CAB

Conformemente agli orientamenti ISO/IEC 17065 e a quelli dell'SVL del legname, il processo di verifica della legalità consiste in quanto segue.

Richiesta e contratto: l'operatore presenta al CAB una richiesta che indica l'ambito di applicazione della verifica, il profilo dell'operatore stesso e altre informazioni necessarie. Prima dell'inizio delle attività di verifica l'operatore e il CAB devono stipulare un contratto che stabilisca le condizioni per la verifica.

Piano di verifica: dopo la firma del contratto di verifica, il CAB elabora un piano di verifica, che comprende la nomina del gruppo dell'audit, il programma della verifica e il calendario delle attività. Il piano viene comunicato all'entità controllata, alla competente autorità forestale provinciale e ad altre autorità competenti a livello provinciale e regionale e vengono concordate le date della verifica. Queste informazioni devono essere comunicate in anticipo ai controllori indipendenti e al pubblico tramite i siti Internet dei CAB e del ministero delle Foreste e/o attraverso i mezzi di comunicazione o lettere.

Attività di verifica: l'audit di verifica consiste di tre fasi: i) riunione di apertura dell'audit e coordinamento, ii) verifica della documentazione e osservazione sul campo e iii) riunione di chiusura dell'audit.

- Riunione di apertura dell'audit e coordinamento: coordinamento con i competenti uffici regionali, provinciali e distrettuali per fornire informazioni sui piani di audit e raccogliere informazioni iniziali presso tali uffici. Il CAB può anche divulgare informazioni e comunicare con le organizzazioni della società civile competenti per integrare le informazioni iniziali. Nel corso della riunione di apertura, il CAB discute con l'entità sottoposta all'audit l'obiettivo, l'ambito di applicazione, il programma e la metodologia dell'audit in modo da consentirle di rivolgere domande sui metodi e sullo svolgimento delle attività di verifica.
- Verifica della documentazione e osservazione sul campo: al fine di raccogliere prove sulla conformità dell'entità sottoposta all'audit con i requisiti dell'SVL del legname indonesiano, il CAB controlla i sistemi e le procedure dell'entità controllata, i documenti del caso e i registri. Il CAB effettua quindi controlli sul campo per verificare la conformità, compreso il controllo incrociato tra i propri risultati e quelli contenuti nelle relazioni di ispezioni ufficiali. Il CAB controlla inoltre il sistema di tracciabilità del legname dell'entità controllata per garantire che sia dimostrato che tutto il legname che entra nella catena di approvvigionamento soddisfa i requisiti di legalità.
- Riunione di chiusura dell'audit: i risultati della verifica, in particolare qualsiasi non conformità rilevata, sono presentati all'entità sottoposta all'audit. Quest'ultima può rivolgere domande sui risultati della verifica e fornire precisazioni sulle prove presentate dal CAB.

Relazioni e processo decisionale: il gruppo di audit redige una relazione di verifica, in base a un modello fornito dal ministero delle Foreste. La relazione, che contiene una descrizione di tutte le risultanze in materia di non conformità e la decisione adottata in merito alla certificazione, è presentata all'entità sottoposta all'audit entro quattordici giorni di calendario dalla riunione di chiusura dell'audit, nonché dal CAB al ministero delle Foreste.

Le risultanze del gruppo di audit sono utilizzate principalmente per decidere in merito all'esito dell'audit di verifica da parte del CAB. Il CAB decide se rilasciare o meno un certificato di legalità in base alla relazione di verifica elaborata dal gruppo di audit.

Nei casi di non conformità, il CAB non rilascia un certificato di legalità, impedendo in tal modo al legname di entrare nella catena di approvvigionamento del legname di cui è stata accertata la legalità. Dopo che il caso di non conformità viene risolto, l'operatore può presentare nuovamente una richiesta di verifica della legalità.

Le infrazioni che vengono rilevate da un CAB durante la verifica sono segnalate al ministero delle Foreste e sono gestite dalle autorità competenti conformemente alle procedure amministrative o giudiziarie. Se un operatore è sospettato di violare i regolamenti, le autorità nazionali, provinciali e distrettuali possono decidere di sospendere le attività.

Rilascio del certificato di legalità e ricertificazione: il CAB rilascia un certificato di legalità se si riscontra che l'entità sottoposta all'audit è pienamente conforme a tutti gli indicatori e parametri di controllo della norma di legalità, comprese le norme sul controllo della catena di approvvigionamento del legname.

Il CAB può riferire in qualsiasi momento al ministero delle Foreste in merito ai certificati rilasciati, modificati, sospesi e ritirati e ogni tre mesi deve redigere una relazione. Il ministero delle Foreste pubblicherà quindi tali relazioni sul suo sito Internet.

In base al tipo di permesso in possesso dell'entità sottoposta all'audit, un certificato di legalità è valido per un periodo di tre-dieci anni, dopo il quale l'operatore è soggetto a un audit di ricertificazione. La ricertificazione viene effettuata prima della data di scadenza del certificato.

Sorveglianza: in base al tipo di permesso in possesso dell'entità sottoposta all'audit, gli operatori con un certificato di legalità sono soggetti a una sorveglianza annuale o biennale che segue i principi delle attività di verifica sintetizzate in precedenza. Il CAB può inoltre effettuare la sorveglianza prima del previsto se l'ambito di applicazione della verifica è stato esteso.

Il gruppo di sorveglianza redige una relazione di sorveglianza. Una copia della relazione, che comprende una descrizione dei casi di non conformità riscontrati, è presentata al ministero delle Foreste. I casi di non conformità rilevati in seguito alla sorveglianza comportano la sospensione o il ritiro del certificato di legalità.

Audit speciali: gli operatori in possesso di un certificato di legalità hanno l'obbligo di segnalare al CAB qualsiasi cambiamento significativo in termini di proprietà, strutture, gestione e operazioni che potrebbe incidere sulla qualità dei suoi controlli di legalità durante il periodo di validità del certificato. Il CAB può effettuare audit speciali per indagare in merito a qualsiasi controversia o reclamo presentato dai controllori indipendenti, dalle istituzioni governative o da altre parti interessate oppure quando l'operatore gli notifica modifiche che incidono sulla qualità dei suoi controlli di legalità. I CAB effettuano audit speciali anche nei casi in cui l'operatore comunichi la propria intenzione di trasformare legname sequestrato.

5.3. Verifica della legalità mediante la dichiarazione di conformità del fornitore (SDoC) e controlli interni

La dichiarazione di conformità del fornitore basata sulla norma SNI/ISO 17050 è una "autodichiarazione" quale definita dalla norma ISO/IEC 17000, ossia un'attestazione di prima parte a seguito di un riesame che ha dimostrato il rispetto delle condizioni specifiche.

L'SDoC può essere utilizzata da: i) proprietari privati di foreste, ii) depositi di legname registrati (solo i depositi che ricevono esclusivamente il legname da foreste/terreni di proprietà privata o ricevono legname che ha ottenuto la certificazione SVLK nel quadro del Perum Perhutani), iii) aziende a conduzione familiare/operai specializzati/artigiani, iv) industrie primarie e secondarie che trasformano esclusivamente legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata e non sono titolari di un permesso di esportazione. L'SDoC si applica a: a) legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata, b) legname proveniente dal risanamento di alberature stradali e cimiteri, c) legname riciclato/proveniente da demolizioni e d) legname o suoi derivati importati.

L'SDoC contiene informazioni riguardanti il fornitore, i prodotti e le loro fonti, il documento di trasporto, il destinatario dei prodotti e la data di rilascio. L'SDoC rilasciata da proprietari privati di foreste comprende altresì la prova della proprietà del terreno dal quale proviene il legname. L'SDoC è acclusa al documento di trasporto in base ai regolamenti sulla gestione del legname. Le procedure dettagliate per il rilascio dell'SDoC e i relativi controlli sono descritte negli orientamenti dell'SVL del legname.

Il destinatario dell'SDoC proveniente da foreste di proprietà privata avvia e documenta controlli interni della validità delle informazioni da dichiarare nell'SDoC prima di firmare il contratto d'acquisto e almeno una volta l'anno dopo la firma del contratto. Le informazioni contenute nell'SDoC rilasciata da depositi di legname sono verificate dal destinatario dell'SDoC (industrie primarie o secondarie) a intervalli di tre mesi ai fini della tracciabilità delle fonti dei tronchi. Quest'ultima è verificata dai CAB attraverso un'analisi documentale nell'ambito dell'audit SVLK dei destinatari certificati. Inoltre, il ministero delle Foreste può procedere a ispezioni casuali ricorrendo eventualmente a terzi competenti. In caso di segnalazione di frodi e irregolarità, il ministero delle Foreste può effettuare ispezioni speciali presso l'operatore che utilizza l'SDoC.

Tutti i prodotti del legno accompagnati da un documento V-Legal o da una licenza FLEGT devono provenire da una catena di approvvigionamento coperta da un certificato SVLK e/o una dichiarazione SDoC. Il legname e i suoi derivati coperti da una dichiarazione SDoC non possono accedere direttamente ai mercati internazionali. Detto accesso è possibile soltanto tramite un operatore che abbia ottenuto la certificazione SVLK.

5.4. Verifica della legalità del legname e dei suoi derivati importati

A norma del regolamento 78/M-DAG/PER/10/2014 del ministero del Commercio, il legname e i suoi derivati importati richiedono una prova di legalità nel paese di raccolta. In tale contesto, il modello di SDoC viene usato anche per le importazioni. Solo gli importatori (commercianti) e gli operatori che effettuano la trasformazione registrati possono importare legname e/o suoi derivati in Indonesia. Tali operatori devono esercitare la dovuta diligenza riguardo al legname e/o ai suoi derivati importati per ridurre al minimo il rischio che legname illegale entri nella catena di approvvigionamento indonesiana. Essi devono indicare nel modello di dichiarazione informazioni quali codici SA dei prodotti, polizza di carico, paesi di raccolta, paese di origine, prova della legalità del legname e porto di esportazione. Le procedure di dovuta diligenza prevedono la raccolta di dati, l'analisi del rischio e la riduzione dei rischi. Le procedure vengono attuate mediante il sistema online SILK del ministero delle Foreste. Il ministero trasmette una raccomandazione di importazione al ministero del Commercio dopo aver valutato ciascuna procedura di dovuta diligenza attuata da un operatore.

Nel corso degli audit dell'importatore, i CAB effettuano un'analisi documentale del sistema di dovuta diligenza applicato. Le procedure dettagliate per il sistema di dovuta diligenza e i relativi controlli saranno descritte negli orientamenti dell'SVL del legname e nei relativi regolamenti sulle importazioni.

5.5. Responsabilità del governo in materia di attuazione

Il ministero delle Foreste, come pure gli uffici forestali delle province e dei distretti sono responsabili del controllo delle catene di approvvigionamento del legname e del controllo dei relativi documenti (ad esempio, piani di lavoro annuali, relazioni sul legname abbattuto, relazioni di bilancio tronchi, documenti di trasporto, relazioni di bilancio tronchi/materie prime/prodotti trasformati e piedilista di cavallettamento della produzione). In caso di incongruenze, i funzionari forestali possono revocare l'approvazione dei documenti di controllo, il che comporta la sospensione delle operazioni.

Le violazioni rilevate dai funzionari forestali o dai controllori indipendenti sono comunicate al CAB e, dopo la verifica del caso, è possibile che il CAB sospenda o ritiri il certificato di legalità concesso. I funzionari forestali possono avviare l'opportuna azione di follow-up conformemente alle procedure normative.

Il ministero delle Foreste riceve inoltre copie delle relazioni di verifica e le successive relazioni di sorveglianza e di audit speciale redatte dai CAB. Le parti coinvolte si segnalano le infrazioni rilevate dai CAB, dai funzionari forestali o dai controllori indipendenti, che vengono trattate conformemente alle procedure amministrative e giudiziarie. Se si sospettano violazioni dei regolamenti da parte di un operatore, le autorità nazionali, provinciali e distrettuali possono decidere di sospendere o interrompere le sue attività. I CAB revocano immediatamente i certificati di legalità se non sono più soddisfatti i requisiti della norma di legalità.

Il ministero delle Foreste crea un'apposita task force incaricata di svolgere indagini ed esaminare, caso per caso, qualsiasi denuncia di violazione riguardante il rilascio di un certificato di legalità e/o documento V-Legal/licenza FLEGT (gruppo di follow-up).

6. Licenze FLEGT

La licenza indonesiana per l'esportazione del legname e dei suoi derivati la cui legalità è stata accertata è nota come "documento V-Legal". Si tratta di una licenza di esportazione che dimostra che il legname e i suoi derivati esportati soddisfano i requisiti della norma di legalità indonesiana di cui all'allegato II e provengono da una catena di approvvigionamento sottoposta ad adeguati controlli per impedire l'afflusso di legname proveniente da fonti di cui non sia stata verificata la legalità. Il documento V-Legal è rilasciato dagli LV che agiscono in qualità di autorità di rilascio delle licenze (LA) ed è utilizzato come licenza FLEGT per i carichi diretti verso l'Unione dopo che le parti hanno concordato di dare avvio al sistema FLEGT.

Le procedure per il rilascio delle licenze FLEGT/dei documenti V-Legal figurano negli orientamenti dell'SVL del legname.

Il ministero delle Foreste ha istituito un'unità di informazioni sulle licenze per mantenere una banca dati elettronica contenente le copie di tutti i documenti V-Legal/licenze FLEGT e le relazioni di non conformità delle LA. L'unità di informazioni sulle licenze consente alle autorità competenti dell'Unione l'accesso online alla sua banca dati. In caso di indagini riguardanti l'autenticità, l'integrità e la validità di una determinata licenza FLEGT, le autorità competenti dell'Unione potranno verificare le informazioni relative alla licenza consultando la banca dati online SILK. Per ottenere ulteriori informazioni, le autorità competenti dell'Unione possono contattare l'unità di informazioni sulle licenze che comunicherà all'occorrenza con l'LA competente.

Il documento V-Legal/la licenza FLEGT è rilasciato/a nel punto in cui è avvenuto il consolidamento del carico prima dell'esportazione. La procedura è descritta ai punti seguenti.

- 6.1. Il documento V-Legal/la licenza FLEGT è rilasciato/a dall'LA, che detiene un contratto con l'esportatore per il carico del legname e dei suoi derivati da esportare.
- 6.2. Il sistema di tracciabilità interna dell'esportatore dimostrerà la legalità del legname per il rilascio della licenza di esportazione. La fase precedente della catena di approvvigionamento deve essere inclusa nel sistema di tracciabilità interna dell'esportatore.
- 6.3. Affinché possa essere rilasciato un documento V-Legal/una licenza FLEGT, tutti i fornitori della catena di approvvigionamento dell'esportatore interessati al carico devono essere coperti da un certificato di legalità o da un certificato GSF validi oppure da una SDoC.
- 6.4. Per ottenere un documento V-Legal/una licenza FLEGT, un operatore deve essere un esportatore registrato (un titolare di ETPIK) in possesso di un certificato di legalità valido. Il titolare di ETPIK presenta una lettera di richiesta all'LA e allega i documenti seguenti per dimostrare che le materie prime del legno contenute nel prodotto provengono solo da fonti di cui è stata verificata la legalità (certificazione SVLK o dichiarazione SDoC):
 - 6.4.1. una sintesi dei documenti di trasporto per tutte le materie prime e per il legname ricevuti dalla fabbrica a partire dall'ultimo audit (fino a un massimo di dodici mesi) e
 - 6.4.2. una sintesi delle relazioni di bilancio materie prime/legname e delle relazioni di bilancio legname trasformato a partire dall'ultimo audit (fino a un massimo di dodici mesi).
- 6.5. L'LA procede pertanto alle seguenti fasi del processo di verifica:
 - 6.5.1. verifica della validità del certificato di legalità e della registrazione ETPIK dell'operatore attraverso la banca dati dell'LA e della base SILK;
 - 6.5.2. riscontro dei dati in base alle sintesi dei documenti di trasporto, della relazione di bilancio materie prime/legname e della relazione di bilancio legname trasformato;
 - 6.5.3. controllo del tasso/dei tassi di recupero per ciascun tipo di prodotto (unicamente industria primaria) in base all'analisi della relazione di bilancio materie prime/legname e della relazione di bilancio legname trasformato;
 - 6.5.4. ove necessario, l'LA può effettuare una visita in loco dopo il riscontro dei dati per garantire la coerenza con le informazioni da specificare nel documento V-Legal/nella licenza FLEGT. A tal fine si può ricorrere a controlli a campione dei carichi destinati all'esportazione e alla verifica del funzionamento della fabbrica o del deposito di legname, nonché dei registri.
- 6.6. Risultato della verifica.
 - 6.6.1. Se un titolare di ETPIK soddisfa i requisiti di legalità e della catena di approvvigionamento, l'LA rilascia un documento V-Legal/una licenza FLEGT nel formato indicato nell'allegato IV;
 - 6.6.2. un titolare di ETPIK che soddisfa i suddetti requisiti può apporre il marchio di conformità (etichetta V-Legal) sui prodotti e/o sugli imballaggi. Gli orientamenti nazionali sull'uso del marchio di conformità sono illustrati negli orientamenti dell'SVL del legname;
 - 6.6.3. se un titolare di ETPIK non soddisfa i requisiti di legalità e della catena di approvvigionamento, l'LA rilascia una relazione di non conformità anziché il documento V-Legal/la licenza FLEGT. La relazione di non conformità interrompe la circolazione del legname e/o dei suoi derivati in questione;

- 6.6.4. se una spedizione cambia configurazione prima di lasciare il porto di esportazione (ad esempio, cambio di destinazione, volume o specie quali definiti negli orientamenti dell'SVL del legname), l'esportatore deve chiedere all'autorità di rilascio delle licenze di annullare la licenza di esportazione iniziale e di rilasciare una o più nuove licenze. L'autorità di rilascio delle licenze deve segnalare alla LIU tutte le licenze di esportazione annullate;
- 6.6.5. se un operatore fa un uso scorretto di certificati di legalità e/o di licenze di esportazione o li falsifica, il ministero delle Foreste commina una sanzione come stabilito nei regolamenti applicabili.
- 6.7. L'LA:
- 6.7.1. inoltra una copia di un documento V-Legal/di una licenza FLEGT o una relazione di non conformità al ministero delle Foreste entro ventiquattro ore dal momento in cui è stata presa la decisione;
- 6.7.2. presenta ogni tre mesi al ministero delle Foreste, con copia al ministero del Commercio e al ministero dell'Industria, una relazione esauriente e una relazione sintetica pubblica che indicano il numero di documenti V-Legal/licenze FLEGT rilasciati oltre al numero e al tipo di casi di non conformità rilevati.

7. Monitoraggio

L'SVL del legname indonesiano comprende il monitoraggio da parte della società civile (monitoraggio indipendente). Per rafforzare ulteriormente il sistema per un AVP-FLEGT viene aggiunta una valutazione periodica.

Il monitoraggio indipendente viene condotto dalla società civile per valutare la conformità degli operatori, degli LP, degli LV e delle LA con i requisiti dell'SVL del legname indonesiano, ivi compresi gli orientamenti e le norme di accreditamento. In tale contesto, per società civile si intendono le persone giuridiche indonesiane che comprendono ONG, comunità e singoli cittadini indonesiani.

L'obiettivo della valutazione periodica è quello di fornire una garanzia indipendente che l'SVL del legname indonesiano funzioni come descritto, migliorando pertanto la credibilità delle licenze FLEGT rilasciate. La valutazione periodica si avvale delle risultanze e delle raccomandazioni del monitoraggio indipendente. Le condizioni della valutazione periodica figurano nell'allegato VI.

Appendice

Controllo della catena di approvvigionamento

Come descritto all'allegato V, in tutte le fasi delle diverse catene di approvvigionamento, le dichiarazioni e i documenti conservati dagli operatori (ad esempio, documenti di trasporto e relazioni di bilancio) devono indicare se il legname o i suoi derivati abbiano ottenuto un certificato SVLK, siano stati dichiarati legali mediante la dichiarazione di conformità dei fornitori (SDoC) o provengano da legname sequestrato.

1. DESCRIZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO PER IL LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE DEMANIALI

I controlli operativi della catena di approvvigionamento per le foreste demaniali (foreste naturali e piantagioni forestali) sono disciplinati dai regolamenti P.41/Menhut-II/2014 e P.42/Menhut-II/2014 del ministero delle Foreste sulla gestione del legname. È compreso il regolamento P.43/Menhut-II/2014 del ministero delle Foreste sulle norme SVLK, a cui hanno fatto seguito gli orientamenti tecnici della direzione generale preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste P.14/VI-BPPHH/2014 e la circolare della direzione generale SE 8/VI-BPPHH/2014 dell'agosto 2014.

Tutte le procedure e le regole per l'adozione di decisioni in materia di verifica, controllo della concordanza dei dati e gestione dei casi di mancata conformità in ciascuna fase della catena di approvvigionamento elencati di seguito si applicano a tutti i tipi di permesso concessi per lo sfruttamento di foreste demaniali: concessioni di foreste naturali (IUPHHK-HA/HPH), concessioni di piantagioni forestali industriali (IUPHHK-HT/HPHTI), concessioni per il ripristino dell'ecosistema (IUPHHK-RE), diritto di gestione delle piantagioni forestali (Perum Perhutani), concessioni di piantagioni forestali comunitarie (IUPHHK-HTR) e concessioni di foreste comunitarie (IUPHHK-HKM), concessioni di foreste dei villaggi (IUPHHK-HD), concessioni per l'impiego di legname proveniente da aree di rimboschimento (IUPHHK-HTHR) e impiego di legname proveniente da aree non forestali o da foreste di produzione convertibili (IPK). Tali regole e procedure sono descritte negli orientamenti tecnici previsti dai regolamenti P.41/Menhut-II/2014 e P.42/Menhut-II/2014 del ministero delle Foreste sulla gestione del legname.

Tutti gli operatori in possesso di un permesso di raccolta di legname proveniente da una concessione di foresta naturale devono dichiarare tutti i loro dati sulla produzione nel sistema nazionale online di tracciabilità in ciascuna fase della catena di approvvigionamento, dalla concessione forestale fino al deposito intermedio e all'industria primaria.

1.1. Luogo di abbattimento

a) Attività principali:

- inventario del legname (enumerazione degli alberi per le concessioni di foreste naturali o Perum Perhutani) o catalogazione del legname (per le concessioni di piantagioni forestali o per proporre un IPK) da parte del titolare del permesso;
- elaborazione di una relazione di inventario o di catalogazione del legname da parte del titolare del permesso;
- verifica e approvazione della relazione di inventario o di catalogazione del legname da parte del funzionario forestale del distretto;
- presentazione di un programma di lavoro annuale (o programma di lavoro/*Bagan Kerja* per proporre un IPK) proposto dal titolare del permesso;
- approvazione del programma di lavoro annuale (o programma di lavoro/*Bagan Kerja* per l'IPK) da parte del funzionario forestale della provincia.

Si osservi che un operatore in possesso di un certificato SFM valido rilasciato nell'ambito dell'SVLK può approvare autonomamente e pubblicare il suo programma di lavoro annuale. La conformità del programma di lavoro annuale viene verificata dal CAB durante lo svolgimento degli audit iniziali e di sorveglianza;

- operazioni di raccolta da parte del titolare del permesso, compreso il rotolamento dei tronchi al luogo di deposito.

b) Procedure:

- l'inventario del legname (enumerazione degli alberi) per le concessioni di foreste naturali o Perum Perhutani viene effettuata dal titolare del permesso tramite targhette. Queste targhette sono composte da tre sezioni staccabili, applicate al ceppo, al tronco raccolto e alla relazione dell'operatore. Ogni sezione contiene le informazioni necessarie richieste per la localizzazione del legname, compreso il numero dell'albero e la relativa posizione. La catalogazione del legname per le concessioni di piantagioni forestali o IPK viene effettuata dal titolare del permesso;
- il titolare del permesso elabora una relazione di inventario o di catalogazione del legname, che contiene informazioni sul numero, sul volume stimato, sull'identificazione preliminare delle specie e sulla posizione degli alberi (o luogo di raccolta per le concessioni di piantagioni forestali o IPK) da raccogliere e una sintesi, utilizzando i moduli ufficiali del ministero delle Foreste;
- il titolare del permesso presenta una relazione di inventario o di catalogazione del legname al funzionario forestale del distretto; il funzionario effettua una verifica a campione sui documenti e sul campo della relazione di inventario e di catalogazione del legname. Se tutti i dati dichiarati corrispondono alle osservazioni sul campo il funzionario approva la relazione;
- la relazione di inventario (o di catalogazione) del legname fornisce la base per il programma di lavoro annuale proposto (o programma di lavoro/*Bagan Kerja*), che viene elaborato dal titolare del permesso e presentato al funzionario forestale del distretto per la revisione e al funzionario forestale della provincia per l'approvazione. Il funzionario forestale del distretto procede all'esame e a una verifica incrociata del programma di lavoro annuale proposto (o programma di lavoro/*Bagan Kerja*) rispetto alla relazione di inventario (o di catalogazione) del legname approvata e, se tutto è in ordine, approva il programma di lavoro. L'approvazione ufficiale non è necessaria nel caso di un titolare di permesso che abbia ottenuto la certificazione SFM con una buona votazione come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname. Quando il programma di lavoro annuale (o programma di lavoro/*Bagan Kerja*) è approvato dal funzionario, al titolare del permesso viene consentito di iniziare le operazioni di raccolta;
- durante le operazioni di raccolta vengono utilizzate delle targhette per garantire che i tronchi provengano da un luogo di abbattimento approvato, come descritto in precedenza. Le targhette non sono obbligatorie nel caso di impianti arborei o per alberi raccolti in concessioni di piantagioni forestali (per la fabbricazione di pasta di legno o trucioli).

1.2. Luogo di deposito dei tronchi

a) Attività principali:

- se necessario, taglio trasversale dei tronchi da parte del titolare del permesso e marcatura di tali tronchi in modo da garantire la coerenza con la relazione di produzione dei tronchi. La marcatura non viene applicata nel caso di concessioni di piantagioni forestali per la fabbricazione di pasta di legno o trucioli;
- misurazione e classificazione dei tronchi da parte del titolare del permesso; la classificazione non si applica nel caso di concessioni di piantagioni forestali (per la fabbricazione di pasta di legno o trucioli);
- compilazione di un elenco di tronchi da parte del titolare del permesso;
- presentazione della proposta di relazione sulla produzione di tronchi da parte del titolare del permesso;
- approvazione della relazione sulla produzione di tronchi da parte del supervisore tecnico del governo sul campo (Wasganis).

b) Procedure:

- il titolare del permesso contrassegna tutti i tronchi tagliati trasversalmente (non applicabile nel caso di concessioni di piantagioni forestali per la fabbricazione di pasta di legno o trucioli);
- la marcatura fisica permanente dei tronchi consiste nel numero di identificazione originale dell'albero e in altri segni che permettono di collegare il tronco al luogo di abbattimento approvato (non applicabile nel caso di concessioni di piantagioni forestali per la fabbricazione di pasta di legno o trucioli);
- il titolare del permesso misura e classifica tutti i tronchi e registra le informazioni sui tronchi in un elenco dei tronchi utilizzando un modulo ufficiale del ministero delle Foreste (la classificazione non si applica nel caso di concessioni di piantagioni forestali per la fabbricazione di legno o trucioli);
- il titolare del permesso carica i dati contenuti nell'elenco dei tronchi nel sistema nazionale online di tracciabilità. I codici a barre unici rilasciati attraverso il sistema nazionale online di tracciabilità vanno apposti sui tronchi e sui ceppi corrispondenti e incollati sui relativi documenti di trasporto (si applica esclusivamente alle concessioni di foreste naturali);
- in base all'elenco dei tronchi, il titolare del permesso elabora una relazione periodica sulla produzione di tronchi e la relativa relazione sintetica servendosi di moduli ufficiali del ministero delle Foreste;
- il titolare del permesso presenta periodicamente le relazioni sulla produzione di tronchi e le relative sintesi al Wasganis per approvazione;
- il Wasganis effettua una verifica fisica delle relazioni basata su campioni. Il risultato della verifica fisica è sintetizzato in un elenco di verifica dei tronchi utilizzando un modulo ufficiale del ministero delle Foreste.

Se la verifica fisica basata su campioni ha esito positivo, il Wasganis approva la relazione sulla produzione di tronchi. Trascorse più di 48 ore dalla presentazione della relazione, il personale tecnico designato (Ganis) del titolare del permesso può approvare autonomamente e pubblicare le relazioni sulla produzione di tronchi sotto la propria responsabilità (non si applica all'IPK);

- dopo essere stati verificati dal Wasganis, i tronchi devono essere impilati separatamente da tutti i tronchi non verificati;
- la relazione sulla produzione di tronchi viene utilizzata per calcolare il pagamento richiesto della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboschimento (a seconda dei casi);
- il titolare del permesso presenta ogni mese le relazioni sulla produzione di tronchi approvate e le relative sintesi al funzionario forestale del distretto.

c) Verifica dei dati

Per quanto riguarda le concessioni di foreste naturali, ripristino dell'ecosistema, foreste comunitarie o foreste di villaggi o IPK:

il funzionario forestale del distretto controlla il numero di tronchi, le targhette e il volume complessivo dei tronchi estratti e dichiarati nella relazione sulla produzione di tronchi rispetto alla quota approvata nel programma di lavoro annuale. Le targhette non sono applicate nel caso dell'IPK.

Per quanto riguarda le concessioni di piantagioni forestali industriali o Perum Perhutani o le concessioni di piantagioni forestali comunitarie o le concessioni rilasciate per l'impiego di legname proveniente da aree di rimboschimento:

il funzionario forestale del distretto controlla il volume complessivo dei tronchi estratti e dichiarati nella relazione sulla produzione di tronchi rispetto alla quota approvata nel programma di lavoro annuale.

Le relazioni sulla produzione di tronchi sono verificate anche dai CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, i CAB organizzano altresì ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale del distretto ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

1.3. Deposito di tronchi

I tronchi sono trasportati dal luogo di accumulo ai depositi e successivamente trasportati direttamente in stabilimenti di lavorazione, in un deposito intermedio o in un deposito registrato di legname.

a) Attività principali:

- se la relazione sulla produzione di tronchi non è ancora stata approvata nel luogo di deposito dei tronchi: compilazione di un elenco di tronchi da parte del titolare del permesso; presentazione della proposta di relazione sulla produzione di tronchi da parte del titolare del permesso; approvazione della relazione sulla produzione di tronchi da parte del Wasganis;
- fatturazione da parte dell'ufficio forestale del distretto e pagamento del relativo importo della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboschimento da parte del titolare del permesso sulla base delle relazioni sulla produzione di tronchi approvate;
- rilascio da parte del Ganis di un documento di trasporto dei tronchi, a cui è allegato un elenco dei tronchi;
- elaborazione di una relazione di bilancio tronchi da parte del titolare del permesso.

b) Procedure:

- qualora utilizzi il sistema nazionale online di tracciabilità del legname, il titolare del permesso può presentare le relazioni sulla produzione di tronchi e la relativa sintesi al Wasganis per approvazione; il Wasganis procede a una verifica fisica delle relazioni sulla base di campioni, se non sono ancora state approvate nel luogo di deposito dei tronchi. L'esito dell'ispezione in loco è sintetizzato in un elenco di verifica dei tronchi utilizzando un modulo ufficiale del ministero delle Foreste; se l'ispezione in loco ha esito positivo, il funzionario approva le relazioni. Trascorse più di 48 ore dalla presentazione delle relazioni sulla produzione di tronchi e della relativa relazione sintetica, il Ganis approva autonomamente le relazioni sotto la propria responsabilità (non si applica all'IPK);
- il titolare del permesso presenta una richiesta di pagamento delle tasse pertinenti al funzionario forestale del distretto incaricato della fatturazione, in base all'elenco dei tronchi allegato alla richiesta;
- in base alla suddetta richiesta, il funzionario forestale del distretto emette una o più fatture per il saldo da parte del titolare del permesso;
- trascorse più di 48 ore dalla presentazione della richiesta, il titolare del permesso può emettere la relativa fattura o le relative fatture assumendone la responsabilità;
- il titolare del permesso paga l'importo indicato nella/e fattura/e della tassa per le risorse forestali e/o al fondo di rimboschimento e/o del valore degli alberi abbattuti e il funzionario forestale del distretto rilascia una o più ricevute per tale pagamento; il valore degli alberi abbattuti si applica soltanto all'HTHR o all'IPK;

- il titolare del permesso presenta una richiesta per il rilascio di documenti di trasporto dei tronchi, accompagnata dalla ricevuta di pagamento, dall'elenco dei tronchi e dalla relazione di bilancio tronchi;
- il Ganis rilascia i documenti di trasporto dei tronchi che accompagnano l'elenco dei tronchi;
- il titolare del permesso elabora/aggiorna la relazione di bilancio tronchi per registrare la quantità di tronchi in entrata, stoccati e in uscita presso il deposito dei tronchi;
- il titolare del permesso presenta ogni mese la relazione di bilancio tronchi al funzionario forestale del distretto.

c) Verifica dei dati

Il funzionario forestale del distretto controlla la relazione di bilancio tronchi confrontando i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi al deposito, in base alle relazioni sulla produzione di tronchi e ai relativi documenti di trasporto dei tronchi. All'occorrenza, il funzionario forestale del distretto svolge altresì ispezioni in loco per valutare la corrispondenza fra i tronchi immagazzinati, la relazione di bilancio e i documenti di trasporto pertinenti. Le relazioni sulla produzione di tronchi sono verificate anche dai CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, i CAB organizzano altresì ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale del distretto ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

1.4. Deposito di tronchi intermedio

I depositi intermedi di tronchi sono utilizzati se i tronchi non vengono direttamente trasportati dall'area di concessione al deposito dello stabilimento. I depositi intermedi di tronchi vengono utilizzati in particolare per il trasporto interinsulare dei tronchi o se è cambiata la modalità di trasporto.

Il permesso per l'insediamento di un deposito intermedio di tronchi in foreste demaniali viene concesso dal funzionario forestale del distretto in base a una proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso per deposito intermedio di tronchi è valido per tre anni, ma può essere prorogato in seguito a revisione e approvazione del funzionario forestale. L'insediamento di un deposito intermedio di tronchi al di fuori di foreste demaniali non richiede alcun permesso specifico ed è stabilito dal titolare del permesso.

a) Attività principali:

- un funzionario forestale del distretto conferma la fine della validità del documento di trasporto dei tronchi per il legname proveniente da foreste naturali;

trascorse 48 ore dalla presentazione del documento di trasporto dei tronchi, il Ganis può confermare la fine della sua validità.

Inoltre, il Ganis può confermare la fine della validità del documento di trasporto dei tronchi soltanto nel caso in cui:

- i) un operatore che utilizza legname proveniente da foreste naturali dichiara la propria produzione attraverso il sistema online di tracciabilità dei tronchi o
 - ii) un operatore utilizzi legname da piantagione (si applica esclusivamente nel caso di concessioni di piantagioni forestali per la fabbricazione di pasta di legno o trucioli);
- il titolare del permesso elabora una relazione di bilancio tronchi;
 - il Ganis compila un elenco di tronchi;
 - il Ganis compila il documento di trasporto dei tronchi secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste.

b) Procedure:

- il Wasganis verifica fisicamente il numero, le specie e le dimensioni dei tronchi in entrata contandoli (censimento) o sulla base di campioni se il numero dei tronchi è superiore a 100;

trascorse 48 ore dalla presentazione del documento di trasporto dei tronchi, tale verifica può essere effettuata dal Ganis.

Il Ganis può effettuare tale verifica anche nel caso in cui:

- i) un operatore che utilizza legname proveniente da foreste naturali dichiara la propria produzione attraverso il sistema online di tracciabilità dei tronchi o
 - ii) un operatore utilizzi legname proveniente da piantagioni forestali (si applica esclusivamente nel caso di concessioni di piantagioni forestali per la fabbricazione di pasta di legno o trucioli);
- se l'esito della verifica è positivo, il Wasganis conferma la fine della validità del documento di trasporto dei tronchi per i tronchi in entrata e registra i tronchi nella relazione di bilancio tronchi;
 - il titolare del permesso elabora una relazione di bilancio tronchi come mezzo per controllare il flusso in entrata e in uscita dei tronchi presso il deposito intermedio di tronchi;
 - per i tronchi in uscita, il Ganis compila un elenco dei tronchi, collegato ai precedenti documenti di trasporto dei tronchi;
 - il documento di trasporto dei tronchi per spostare i tronchi dal deposito intermedio è compilato dal Ganis;
 - il titolare del permesso aggiorna la relazione di bilancio tronchi, in cui sono registrati i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi nel deposito intermedio di tronchi, in base ai documenti pertinenti di trasporto dei tronchi;
 - il titolare del permesso presenta ogni mese la relazione di bilancio tronchi al funzionario forestale del distretto.

c) Verifica dei dati

Il funzionario forestale del distretto controlla la relazione di bilancio tronchi per verificare la coerenza tra i tronchi trasportati dal deposito di tronchi e i tronchi che entrano nel deposito intermedio. All'occorrenza, il funzionario forestale del distretto svolge altresì ispezioni in loco per valutare la corrispondenza fra i tronchi immagazzinati, la relazione di bilancio e i documenti di trasporto pertinenti.

La relazione di bilancio tronchi viene verificata anche dai CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, i CAB organizzano altresì ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

2. DESCRIZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO DEL LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE/TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA

Le operazioni di raccolta del legname in foreste/terreni privati sono disciplinate dal regolamento del ministero delle Foreste P.30/Menhut-II/2012 (in appresso "il regolamento").

I proprietari privati di foreste/terreni non sono soggetti ad obblighi di legge per quanto riguarda l'apposizione di targhette o contrassegni di identificazione sugli alberi inventariati per la raccolta. I depositi di tronchi e i depositi intermedi di tronchi non vengono utilizzati di norma per il legname raccolto in foreste/terreni privati.

Le procedure di controllo per il legname proveniente da foreste/terreni privati differiscono a seconda che i tronchi siano stati ottenuti da alberi che si trovavano sul sito quando è stato acquisito il titolo fondiario oppure da alberi piantati dopo che il titolo è stato acquisito. Dipendono inoltre dalle specie di alberi raccolte. Il pagamento della tassa per le risorse forestali, al fondo di rimboschimento e la tassa di abbattimento si applica ai tronchi provenienti da alberi già presenti sul luogo quando è stato concesso il titolo fondiario; non si applica tuttavia ai tronchi provenienti dagli alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario.

Nel caso dei tronchi raccolti da alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario, sono possibili due scenari:

- per le specie elencate nell'articolo 5.1 del regolamento [quali albero della gomma, albizia (*Paraserianthes falcataria*) e alberi da frutto], il proprietario prepara una fattura che funge da documento di trasporto, secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste;
- per le altre specie (quali tek, mogano e pino), il capo del villaggio, formato e nominato, o il funzionario designato, rilascia il documento di trasporto.

Nel caso dei tronchi raccolti da alberi presenti in un luogo prima della concessione del titolo fondiario, il funzionario forestale del distretto rilascia il documento di trasporto. Tale legname deve aver ottenuto la certificazione SVLK.

2.1. Luogo di abbattimento/deposito dei tronchi

a) Attività principali:

- riconoscimento del diritto di proprietà;
- se necessario, taglio trasversale;
- calcolo delle proporzioni (misurazione);
- compilazione di un elenco dei tronchi;
- fatturazione da parte dell'ufficio forestale del distretto e pagamento, da parte del proprietario, dell'importo fatturato per la tassa per le risorse forestali e/o per il fondo di rimboschimento;
- rilascio o preparazione del documento di trasporto;
- rilascio o preparazione della dichiarazione di conformità del fornitore (SDoC), a meno che l'operatore non partecipi alla certificazione SVLK.

b) Procedure:

- il proprietario della foresta/terreno privato chiede il riconoscimento del suo diritto di proprietà;
- una volta che il diritto di proprietà della foresta/del terreno è stato riconosciuto dallo Stato (catasto nazionale), il proprietario compila un elenco dei tronchi, previa misurazione.

Nel caso di tronchi raccolti da alberi presenti in un luogo prima della concessione del titolo fondiario:

- il proprietario presenta al funzionario forestale del distretto un elenco dei tronchi e una richiesta di pagamento della tassa per le risorse forestali, al fondo di rimboschimento e della tassa di abbattimento;
- il funzionario svolge il controllo dei documenti e la verifica fisica dei tronchi (dimensioni, identificazione delle specie e numero di tronchi);
- se i controlli dei documenti e la verifica fisica hanno esito positivo, il funzionario forestale del distretto emette una fattura per la tassa per le risorse forestali e per il fondo di rimboschimento, che il proprietario dovrà pagare;
- il proprietario terriero presenta al funzionario forestale del distretto la ricevuta del pagamento della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboschimento, insieme a una richiesta di rilascio di un documento di trasporto dei tronchi;
- il funzionario forestale del distretto svolge il controllo dei documenti e la verifica fisica dei tronchi (dimensioni, identificazione delle specie e numero dei tronchi);
- sulla scorta di quanto precede, il funzionario forestale del distretto rilascia il documento di trasporto dei tronchi.

Nel caso di tronchi raccolti da alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario:

specie elencate nell'articolo 5.1 del regolamento:

- il proprietario contrassegna i tronchi e identifica le specie;
- il proprietario compila un elenco dei tronchi;
- sulla scorta di quanto precede, il proprietario prepara una fattura secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste, che funge anche da documento di trasporto.

Altre specie non elencate nell'articolo 5.1 del regolamento:

- il proprietario contrassegna i tronchi e identifica le specie;
- il proprietario compila un elenco dei tronchi;
- il proprietario presenta l'elenco dei tronchi e una richiesta di rilascio di un documento di trasporto dei tronchi al capo del villaggio o a un funzionario designato;

- il capo del villaggio o il funzionario designato svolge i controlli dei documenti e la verifica fisica dei tronchi (identificazione delle specie, numero dei tronchi, contrassegni/numeri su ciascun tronco, luogo di raccolta);
- sulla scorta di quanto precede, il capo del villaggio o il funzionario designato rilascia il documento di trasporto dei tronchi secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste.

Per tutto il legname raccolto da alberi piantati, tranne nel caso di certificazione SVLK, il proprietario rilascia una SDoC utilizzando il modello fornito dal ministero delle Foreste.

c) Verifica dei dati

Il capo del villaggio o un funzionario designato dal funzionario forestale del distretto oppure il funzionario forestale del distretto (nel caso di legname proveniente da alberi spontanei) confronta il volume dei tronchi raccolti con l'elenco dei tronchi.

Se l'operatore partecipa alla certificazione SVLK, il CAB verifica anche la coerenza tra il volume dei tronchi raccolti e l'elenco dei tronchi nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, il CAB organizza altresì ispezioni in loco ad-hoc.

Se si riscontrano incoerenze, il capo del villaggio o il funzionario designato oppure il funzionario forestale del distretto (nel caso di legname proveniente da alberi spontanei) informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

3. DESCRIZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO DEL LEGNAME PER I DEPOSITI E L'INDUSTRIA

I depositi registrati di legname e di legname trasformato rappresentano soggetti specifici all'interno della catena di approvvigionamento. Tali operatori, che agiscono in veste di commercianti, acquistano, stoccano e vendono il legname e i prodotti del legno ad altri operatori senza essere coinvolti in attività di produzione o di trasformazione.

Esistono tre tipi diversi di permessi per i depositi registrati di legname e di legname trasformato:

- depositi che utilizzano esclusivamente legname (tronchi) proveniente da foreste demaniali e/o importato (TPT-KB);
- depositi che utilizzano esclusivamente legname e/o legname trasformato proveniente da foreste/terreni di proprietà privata (TPT);
- depositi che utilizzano esclusivamente legname trasformato proveniente da foreste demaniali e/o importato (TPT-KO).

3.1. **Deposito registrato di legname proveniente da foreste demaniali e di legname importato (TPT-KB)**

I depositi registrati di legname proveniente da foreste demaniali e di legname importato (TPT-KB) vengono utilizzati se i tronchi non sono trasportati direttamente al deposito dello stabilimento dall'area di concessione e/o dal deposito intermedio di tronchi e/o altri TPT-KB oppure nel caso di legname importato (tronchi).

Il permesso per l'insediamento di un TPT-KB viene concesso dal funzionario forestale in base a una proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso per TPT-KB è valido tre anni, ma può essere prorogato in seguito a revisione e approvazione del funzionario forestale.

Gli operatori TPT-KB possono utilizzare SDoC solo se impiegano esclusivamente legname importato e/o legname con certificato SVLK Perum Perhutani. Se le foreste demaniali rappresentano soltanto una delle fonti di provenienza del legname (ad eccezione del legname certificato Perum Perhutani), occorre la certificazione SVLK.

a) Attività principali:

- il Wasganis conferma la fine della validità del documento di trasporto dei tronchi in entrata;
- il titolare del permesso elabora la relazione di bilancio tronchi;
- il titolare del permesso o il Ganis compila l'elenco dei tronchi per i tronchi in uscita;

- il titolare del permesso o il Ganis compila il documento di trasporto dei tronchi in uscita secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste;
- rilascio o preparazione della SDoC (se viene utilizzato esclusivamente legname importato e/o legname certificato Perum Perhutani e l'operatore non ha la certificazione SVLK).

b) Procedure:

- il Wasganis conferma la fine della validità del documento di trasporto dei tronchi per i tronchi in entrata;
- il Wasganis verifica fisicamente il numero, le specie e le dimensioni dei tronchi in entrata contandoli tutti (censimento) o sulla base di campioni se il numero dei tronchi è superiore a 100;
- se l'esito della verifica è positivo, il titolare del permesso registra il legname nella relazione di bilancio tronchi;
- il titolare del permesso elabora una relazione di bilancio tronchi come mezzo per controllare il flusso in entrata e in uscita dei tronchi al deposito registrato dei tronchi;
- per i tronchi in uscita, il titolare del permesso o il Ganis compila un elenco dei tronchi, collegato ai precedenti documenti di trasporto dei tronchi;
- il titolare del permesso o il Ganis compila il documento di trasporto dei tronchi per i tronchi in uscita;
- se non ha la certificazione SVLK ed utilizza esclusivamente legname importato e/o legname certificato Perum Perhutani, il titolare del permesso rilascia una SDoC servendosi del modello fornito dal ministero delle Foreste;
- il titolare del permesso aggiorna la relazione di bilancio tronchi, in cui sono registrati i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi nel deposito registrato di tronchi, in base ai documenti pertinenti di trasporto dei tronchi;
- il titolare del permesso presenta ogni mese la relazione di bilancio tronchi al funzionario forestale del distretto.

c) Verifica dei dati

Il funzionario forestale del distretto controlla la relazione di bilancio tronchi e verifica la coerenza tra i tronchi trasportati dal deposito o dal deposito intermedio di tronchi e i tronchi che entrano nel deposito registrato confrontando il documento di trasporto dei tronchi e l'elenco dei tronchi in entrata. All'occorrenza, il funzionario forestale del distretto svolge ispezioni in loco.

Se il titolare del permesso partecipa alla certificazione SVLK, la relazione di bilancio tronchi viene altresì verificata dal CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, il CAB organizza inoltre ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale del distretto ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

3.2. Deposito registrato di legname e/o di legname trasformato proveniente da foreste/terreni di proprietà privata (TPT)

I depositi registrati di legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata (TPT) vengono utilizzati se i tronchi e/o il legname trasformato non sono trasportati direttamente al deposito dello stabilimento da foreste/terreni di proprietà privata e/o altri TPT.

Il permesso per l'insediamento di un TPT viene concesso dal funzionario forestale in base a una proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso TPT viene riveduto e approvato dal funzionario forestale.

Gli operatori che gestiscono TPT possono utilizzare la SDoC solo se non partecipano alla certificazione SVLK.

Gli operatori che gestiscono TPT devono utilizzare esclusivamente legname e/o legname trasformato proveniente da alberi piantati o in foreste/terreni di proprietà privata.

a) Attività principali:

- verifica della validità del documento di trasporto dei tronchi e/o del legname trasformato da parte del titolare del permesso;
- elaborazione della relazione di bilancio tronchi e/o legname trasformato da parte del titolare del permesso;
- compilazione dell'elenco dei tronchi e/o dell'elenco del legname trasformato da parte del titolare del permesso;
- compilazione del documento di trasporto dei tronchi e/o del legname trasformato da parte del titolare del permesso;
- rilascio o preparazione della SDoC (se l'operatore non partecipa alla certificazione SVLK).

b) Procedure:

- il titolare del permesso verifica la validità del documento di trasporto dei tronchi e/o del legname trasformato per i tronchi e/o il legname trasformato in entrata;
- il titolare del permesso elabora la relazione di bilancio tronchi e/o legname trasformato come mezzo per controllare il flusso in entrata e in uscita dei tronchi e/o del legname trasformato;
- per i tronchi in uscita, il titolare del permesso compila un elenco dei tronchi e/o un elenco del legname trasformato, eventualmente collegato ai precedenti documenti di trasporto dei tronchi e/o del legname trasformato;
- il titolare del permesso compila il documento di trasporto dei tronchi e/o del legname trasformato;
- se non partecipa alla certificazione SVLK, il titolare del permesso rilascia una SDoC servendosi del modello fornito dal ministero delle Foreste;
- il titolare del permesso aggiorna la relazione di bilancio tronchi e/o legname trasformato, in cui sono registrati i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi e/o del legname trasformato nei depositi registrati, in base ai documenti pertinenti di trasporto dei tronchi e/o del legname trasformato;
- il titolare del permesso presenta ogni mese la relazione di bilancio tronchi e/o legname trasformato al funzionario forestale del distretto.

c) Verifica dei dati

Il funzionario forestale del distretto controlla la relazione di bilancio tronchi e/o legname trasformato e verifica la coerenza fra i tronchi e/o il legname trasformato trasportati dalle foreste di proprietà privata o altri TPT e i tronchi e/o il legname trasformato che entrano nel TPT confrontando il documento di trasporto dei tronchi e/o del legname trasformato e l'elenco dei tronchi e/o del legname trasformato in entrata. All'occorrenza, il funzionario forestale del distretto svolge ispezioni in loco.

Se il titolare del permesso partecipa alla certificazione SVLK, la relazione di bilancio tronchi e/o la relazione di bilancio legname trasformato vengono altresì verificate dai CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, i CAB organizzano altresì ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale del distretto ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

3.3. Industria primaria/integrata

a) Attività principali:

- elaborazione di una relazione di bilancio tronchi da parte dello stabilimento di trasformazione;
- conferma della fine della validità del documento di trasporto dei tronchi da parte di un funzionario forestale del distretto;
- verifica fisica dei tronchi da parte del funzionario forestale del distretto;
- se l'operatore utilizza un sistema online ufficiale di tracciabilità dei tronchi, le informazioni vengono registrate per mezzo di un lettore di codice a barre e caricate nel sistema;

- preparazione del foglio di riscontro delle materie prime e del piedilista di cavallettamento da parte dell'operatore dello stabilimento;
- elaborazione della relazione di bilancio legname trasformato da parte dell'operatore dello stabilimento;
- l'operatore dello stabilimento compila il documento di trasporto del legname e dei suoi derivati secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste;
- elaborazione della relazione sulle vendite dello stabilimento;
- rilascio o preparazione della SDoC (se l'operatore usa esclusivamente legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata e non partecipa alla certificazione SVLK).

b) Procedure:

- l'operatore dello stabilimento redige un progetto di relazione di bilancio tronchi quale mezzo per registrare il flusso di tronchi pervenuti allo stabilimento (deposito dello stabilimento) e di tronchi in arrivo nello stabilimento (linee di produzione);
- l'operatore dello stabilimento presenta al funzionario forestale del distretto le copie dei documenti di trasporto dei tronchi corrispondenti a ogni partita di tronchi ricevuti dallo stabilimento;
- il funzionario forestale del distretto conferma la fine della validità del documento di trasporto dei tronchi;
- se l'operatore utilizza un sistema online ufficiale di tracciabilità dei tronchi, il personale tecnico registrato conferma la fine della validità dei documenti di trasporto tronchi;
- il funzionario forestale del distretto verifica le informazioni contenute nel documento di trasporto dei tronchi confrontandole con i prodotti fisici. Tale operazione può essere svolta sulla base di un campione se sono presenti più di 100 tronchi;
- il funzionario forestale del distretto verifica le informazioni contenute nella relazione di bilancio tronchi;
- se l'esito della verifica è positivo, il legname viene registrato nella relazione finale di bilancio tronchi;
- il funzionario forestale del distretto archivia le copie dei documenti di trasporto dei tronchi e compila un elenco sintetico dei documenti di trasporto dei tronchi, secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste;
- le copie dei documenti di trasporto dei tronchi, la cui fine di validità è stata confermata da un funzionario, vengono consegnate alla società per l'archiviazione;
- alla fine di ogni mese viene presentata all'ufficio forestale del distretto una sintesi dei documenti di trasporto dei tronchi;
- l'operatore dello stabilimento prepara un foglio di riscontro delle materie prime e il piedilista di cavallettamento del prodotto per linea di produzione come mezzo per controllare l'entrata dei tronchi e l'uscita del legname e dei suoi derivati e per calcolare il tasso di recupero;
- l'operatore dello stabilimento elabora una relazione di bilancio legname trasformato come mezzo per riferire sui flussi del legname e dei suoi derivati in entrata e in uscita dallo stabilimento, nonché sulle scorte;
- l'operatore dello stabilimento elabora relazioni sulle vendite dello stabilimento per i propri registri;
- se utilizza esclusivamente legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata e non partecipa alla certificazione SVLK, il titolare del permesso rilascia una SDoC servendosi del modello fornito dal ministero delle Foreste;
- il titolare del permesso presenta ogni mese al funzionario forestale la relazione di bilancio tronchi e la relazione di bilancio legname trasformato.

c) Verifica dei dati

Il funzionario forestale controlla la relazione di bilancio tronchi e la relazione di bilancio legname trasformato confrontando i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi in base ai documenti di trasporto dei tronchi.

Il piedilista di cavallettamento di produzione viene utilizzato per verificare il volume in entrata e in uscita delle linee di produzione e il tasso di recupero viene confrontato con il tasso medio pubblicato.

Se il titolare del permesso partecipa alla certificazione SVLK, la relazione di bilancio tronchi e la relazione di bilancio legname trasformato vengono altresì verificate dal CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, il CAB organizza inoltre ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

3.4. Depositi registrati di legname trasformato proveniente da foreste demaniali e/o importato (TPT-KO)

I depositi registrati di legname trasformato proveniente da foreste demaniali e/o importato (TPT-KO) sono depositi di legname trasformato che ricevono legname trasformato da unità di trasformazione primaria e/o da altri TPT-KO, e/o legname trasformato importato. I prodotti del legno provenienti da TPT-KO sono venduti a unità di trasformazione secondaria, ad altri TPT-KO, ad aziende a conduzione familiare, a esportatori registrati e/o a utilizzatori finali.

Il permesso per l'insediamento di un TPT-KO viene concesso dal funzionario forestale del distretto in base a una proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso per TPT-KO è valido tre anni, ma può essere prorogato in seguito a revisione e approvazione del funzionario forestale del distretto.

Gli operatori di TPT-KO possono usare una SDoC soltanto se utilizzano esclusivamente prodotti del legno provenienti da legname trasformato importato. Se soltanto uno dei loro prodotti fabbricati con legname trasformato contiene legname trasformato proveniente da foreste naturali, occorre la certificazione SVLK.

a) Attività principali:

- il Ganis pone fine alla validità del documento di trasporto dei prodotti del legno;
- il titolare del permesso elabora una relazione di bilancio legname trasformato;
- il titolare del permesso compila un elenco del legname trasformato;
- il titolare del permesso compila il documento di trasporto dei prodotti del legno compilando il modulo/ utilizzando il modello fornito dal ministero delle Foreste;
- rilascio o preparazione della SDoC (se il legname trasformato proviene esclusivamente da legname importato e l'operatore non partecipa alla certificazione SVLK).

b) Procedure:

- il Ganis conferma la fine della validità dei documenti di trasporto dei prodotti del legno per il legname trasformato in entrata;
- il titolare del permesso elabora una relazione di bilancio legname trasformato come mezzo per controllare il flusso in entrata e in uscita del legname trasformato presso i depositi registrati del legname trasformato;
- per il legname trasformato in uscita, il titolare del permesso compila un elenco dei prodotti del legno, collegato ai precedenti documenti di trasporto dei prodotti del legno;
- il titolare del permesso compila i documenti di trasporto dei prodotti del legno;
- se non è certificato SVLK ed utilizza esclusivamente legname trasformato importato, il titolare del permesso rilascia una SDoC servendosi del modello fornito dal ministero delle Foreste;
- il titolare del permesso aggiorna la relazione di bilancio legname trasformato, in cui sono registrati i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei prodotti del legno nei depositi registrati del legname trasformato, in base ai documenti pertinenti di trasporto dei prodotti del legno e ai documenti di importazione.

c) Verifica dei dati

Il Ganis controlla la relazione di bilancio legname trasformato e verifica la coerenza tra il legname trasformato in entrata e i relativi documenti di trasporto dei prodotti del legno e i documenti di importazione.

All'occorrenza, il funzionario forestale del distretto svolge ispezioni in loco.

Se il titolare del permesso partecipa alla certificazione SVLK, la relazione di bilancio tronchi viene altresì verificata dal CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, il CAB organizza ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale del distretto ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

3.5. **Industria secondaria**

a) Attività principali:

- elaborazione delle relazioni di bilancio sui prodotti trasformati e sul legname trasformato (prodotti semi-lavorati) da parte dell'operatore della fabbrica;
- preparazione di fatture da parte dell'operatore della fabbrica, che fungono anche da documenti di trasporto per i prodotti della trasformazione del legno, servendosi del modello fornito dal ministero delle Foreste;
- elaborazione della relazione di bilancio legname trasformato da parte dell'operatore della fabbrica;
- elaborazione della relazione sulle vendite da parte dell'operatore della società o della fabbrica;
- rilascio o preparazione della SDoC (se l'operatore usa esclusivamente legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata e non partecipa alla certificazione SVLK).

b) Procedure:

- l'operatore della fabbrica archivia i documenti di trasporto del legname trasformato (per il materiale ricevuto) e prepara una sintesi di tali documenti;
- l'operatore della fabbrica usa il piedilista di cavallettamento del legname trasformato e dei prodotti trasformati per linea di produzione come mezzo per riferire sui flussi di materiali nella fabbrica e sull'uscita dei prodotti e per calcolare il tasso di recupero della materia prima;
- l'operatore della fabbrica elabora una relazione di bilancio legname trasformato come mezzo per controllare i flussi dei materiali nello stabilimento, l'uscita dei prodotti del legno e le scorte detenute; l'operatore della fabbrica prepara le fatture per i prodotti trasformati, che fungono anche da documento di trasporto, secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste e archivia copia delle fatture. A ogni fattura è allegato un elenco dei prodotti del legno;
- l'operatore della fabbrica elabora relazioni sulle vendite per i propri registri;
- se l'operatore della fabbrica vuole nuovamente trasportare i prodotti del legno segato, la società viene registrata anche come deposito di legname trasformato e l'operatore prepara i documenti di trasporto del legname trasformato per i prodotti del legno segato in uscita;
- se utilizza esclusivamente legname trasformato proveniente da foreste/terreni di proprietà privata e non partecipa alla certificazione SVLK, il titolare del permesso non ETPIK rilascia una SDoC servendosi del modello fornito dal ministero delle Foreste.

c) Verifica dei dati

L'operatore della fabbrica controlla la relazione di bilancio legname trasformato confrontando i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei materiali in base ai documenti di trasporto del legname trasformato e al piedilista di cavallettamento del legname trasformato.

Il piedilista di cavallettamento della produzione viene utilizzato per controllare il volume in entrata e in uscita delle linee di produzione e viene valutato il tasso di recupero.

L'operatore della società controlla la relazione di bilancio legname trasformato, confrontando i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei prodotti in base alle fatture.

All'occorrenza, il funzionario forestale svolge ispezioni in loco.

Se il titolare del permesso partecipa alla certificazione SVLK, la relazione di bilancio legname trasformato viene altresì verificata dal CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, il CAB organizza ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

4. ESPORTAZIONE

Le procedure e i processi di verifica dei dati per l'esportazione del legname proveniente da foreste demaniali e da foreste/terreni privati sono identici.

a) Attività principali:

- il ministero del Commercio rilascia all'esportatore un certificato di esportatore registrato di prodotti del settore forestale (ETPIK);
- l'esportatore richiede il rilascio di un documento V-Legal/licenza FLEGT per ogni spedizione destinata all'esportazione;
- se un titolare di ETPIK soddisfa i requisiti di legalità e della catena di approvvigionamento, l'LA rilascia un documento V-Legal/licenza FLEGT; la licenza FLEGT viene rilasciata nel formato indicato nell'allegato IV;
- l'esportatore prepara un documento di dichiarazione di esportazione (PEB), che viene presentato alle autorità doganali, servendosi del modello fornito dalle dogane;
- le autorità doganali rilasciano un documento di approvazione dell'esportazione per lo sdoganamento.

b) Procedure:

- l'esportatore chiede all'LA di rilasciare un documento V-Legal/una licenza FLEGT presentando una lettera di domanda e allegando i documenti opportuni per dimostrare che le materie prime del legno contenute nei prodotti provengono soltanto da fonti la cui legalità è stata verificata (certificate SVLK o coperte da una SDoC);
- l'LA rilascia un documento V-Legal/licenza FLEGT dopo un'eventuale verifica documentale e fisica della coerenza dei dati, in modo da garantire che i prodotti del legno provengano da fonti legalmente verificate e siano quindi fabbricati conformemente alla definizione di legalità descritta nell'allegato II. Le LA devono rilasciare le licenze di esportazione mediante la banca dati online SILK. Si garantisce in tal modo che l'operatore sia in possesso di certificati di esportazione (ETPIK) e di legalità validi;
- l'esportatore presenta un documento di dichiarazione di esportazione (PEB) a cui sono allegati la fattura, l'elenco degli imballaggi, la ricevuta dei dazi all'esportazione (se versati), il certificato ETPIK, il documento V-Legal/licenza FLEGT, il permesso di esportazione (se regolamentato), la relazione dell'ispettore (se regolamentato) e il documento CITES (se applicabile) per l'approvazione della dogana;
- se la verifica del documento di dichiarazione di esportazione ha esito positivo, la dogana rilascia un documento di approvazione dell'esportazione.

c) Verifica dei dati:

All'occorrenza, il funzionario forestale svolge ispezioni in loco.

Il CAB e l'LA verificano la coerenza dei flussi in entrata e in uscita e dello stoccaggio sulla base della relazione di bilancio legname trasformato. Il CAB effettua altresì un controllo incrociato fra tali dati e il volume indicato nella fattura nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, il CAB organizza ispezioni in loco e l'LA organizza una verifica fisica della coerenza dei dati su base ad hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT